

**AUTOSERVIZI LA PANORAMICA SNC di F. & C.
CHACCHIARETTA**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI
DEL DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001 N. 231**

INDICE

PARTE GENERALE

1. Premessa
 - 1.1 Il D. Lg s. 8 giugno 2001, n. 231
 - 1.2 La fattispecie prevista dal decreto
 - 1.3 L'elenco dei reati
 - 1.4 La responsabilità dell'ente
 - 1.5 Il modello
 - 1.6 Le sanzioni

2. Le caratteristiche del modello
 - 2.1 Componenti del modello
 - 2.2 Modelli organizzativi di riferimento

3. I passi per la realizzazione del modello
 - 3.1 Il modello di organizzazione, gestione e controllo
 - 3.1.1 Analisi delle attività
 - 3.1.2 Analisi documentale
 - 3.1.3 Valutazione del rischio residuo
 - 3.1.4 Elenco dei documenti facenti parte del modello

4. Il codice etico

5. Adozione del modello

6. L'organismo di vigilanza

7. Il sistema disciplinare

8. Formazione del personale

PARTE SPECIALE (REATI)

1. PREMESSA

1.1. IL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (qui di seguito, per brevità, il Decreto), ha introdotto nell'ordinamento italiano una peculiare forma di responsabilità, nominalmente amministrativa, ma sostanzialmente a carattere afflittivo-penale, a carico di società, associazioni ed enti in genere per particolari reati commessi nel loro interesse o a vantaggio di una persona fisica che ricopra al loro interno una posizione apicale o subordinata.

I presupposti applicativi della nuova normativa possono essere, in estrema sintesi, indicati come segue:

- a) l'inclusione dell'ente nel novero di quelli rispetto ai quali il Decreto trova applicazione;
- b) l'avvenuta commissione di un reato compreso tra quelli elencati dallo stesso Decreto, nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- c) l'essere l'autore del reato un soggetto investito di funzioni apicali o subordinate all'interno dell'ente;
- d) la mancata adozione o attuazione da parte dell'ente di un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati del tipo di quello verificatosi;
- e) in alternativa al punto che precede, per il solo caso di reato commesso da parte di un soggetto apicale, anche il mancato affidamento di autonomi poteri di iniziativa e controllo ad un apposito organismo dell'ente (o l'insufficiente vigilanza da parte di quest'ultimo) e l'elusione non fraudolenta da parte del soggetto apicale del modello di prevenzione adottato dall'ente stesso.

In caso di reato commesso da parte di un soggetto subordinato, la ricorrenza di ciascuna delle circostanze menzionate è oggetto di uno specifico onere probatorio, il cui assolvimento grava sul Pubblico Ministero; viceversa, nel caso di reato commesso da un soggetto apicale, la ricorrenza di ciascuna delle condizioni di cui ai punti d) ed e) è oggetto di una presunzione semplice, fatta salva la facoltà dell'ente di fornire la prova contraria (c.d. inversione dell'onere della prova).

Dal concorso di tutte queste condizioni consegue l'assoggettabilità dell'ente a sanzioni di diversa natura, accomunate dal carattere particolarmente gravoso, tra le quali spiccano per importanza quella pecuniaria (fino ad un massimo di Euro 1.549.370) e quelle interdittive, variamente strutturate (fino alla chiusura coattiva dell'attività).

Il procedimento d'irrogazione delle sanzioni rispecchia nei suoi tratti fondamentali il processo penale vigente, del quale, non a caso, il primo costituisce appendice eventuale.

1.2 LA FATTISPECIE PREVISTA DAL DECRETO

La fattispecie cui il Decreto collega l'insorgere della peculiare forma di responsabilità da essa contemplata postula la contemporanea presenza di tutta una serie di elementi positivi (il cui concorso è cioè necessario) e la contestuale assenza di determinati elementi negativi (la cui eventuale sussistenza costituisce viceversa un'esimente).

Per quanto riguarda gli elementi positivi va innanzitutto precisato che il Decreto si applica a ogni società o associazione, anche priva di personalità giuridica, nonché a qualunque altro ente dotato di personalità giuridica (qui di seguito, per brevità, l'Ente), fatta eccezione per lo Stato e gli enti svolgenti funzioni costituzionali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici.

Ciò posto, la responsabilità prevista dal Decreto a carico dell'Ente scatta qualora sia stato commesso un reato che:

- a) risulti compreso tra quelli indicati dal Decreto nell'apposito elenco (qui di seguito, per brevità, un Reato);
- b) sia stato realizzato anche o esclusivamente **nell'interesse** o **a vantaggio dell'Ente**, salvo che in quest'ultima ipotesi il Reato sia stato commesso nell'interesse esclusivo del reo o di terzi;
- c) sia stato realizzato da una **persona fisica**:
 - 1) **in posizione apicale** (ossia che esercita funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso: qui di seguito, per brevità, Soggetto Apicale); ovvero
 - 2) **sottoposta alla direzione o alla vigilanza di un Soggetto Apicale** (qui di seguito, per brevità, Soggetto Subordinato).

1.3 L'ELENCO DEI REATI

Per effetto delle successive modifiche apportate al Decreto, risultano attualmente assoggettati all'applicazione di quest'ultimo i seguenti Reati, in forma consumata e, relativamente ai soli delitti, anche semplicemente tentata:

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D. Lgs. 231/01)

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640,

comma 2, n.1,c.p.);

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D. Lgs. 231/01 aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n.48, art.7)

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 bis).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D. Lgs. 231/01 aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29).

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e

porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, D.Lgs. 231/01).

-Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);

-Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);

-Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);

-Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);

-Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);

-Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

-Concussione (art. 317 c.p.).

- Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis 1, aggiunto dall'art.15, comma 7, legge n.99 del 2009) quali : 513 (turbata libertà dell'industria o del commercio), 515 (frodi nell'esercizio del commercio), 516 (vendite di sostanze alimentari non genuine come genuine) 517 (vendita di prodotti industriali con segni mendaci), 517-ter (fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale), 517 quater (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari), 513 bis (illecita concorrenza con minaccia o violenza), 514 (frodi contro le industrie nazionali)

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D. Lgs. 231/01 aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001 e integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15).

-Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);

-Alterazione di monete (art. 454 c.p.);

-Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);

-Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.);

-Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.);

-Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.);

-Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);

-Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);

-Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);

-Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01 aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3)].

-False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);

- False comunicazioni sociali di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

-False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);

-Falso in prospetto (art. 2623, comma 1 e 2, c.c.) (l'art. 2623 è soppresso dal 12/01/2006 dalla Legge del 28/12/2005 n. 262 art. 34; controversa soppressione);

-Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 2, c.c.);

-Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);

-Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);

-Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);

-Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);

-Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);

-Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);

-Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);

-Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);

-Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31];

-Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co.1 e 2, c.c.).

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); introdotto dalla L.190 del 2012.

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01 aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3).

-Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (Art. 270-bis c.p.);

-Assistenza agli associati (Art. 270-ter c.p.);

-Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quater c.p.);

-Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quinquies c.p.);

-Condotte con finalità di terrorismo (Art. 270-sexies c.p.);

-Attentato per finalità terroristiche o di eversione (Art. 280 c.p.);

-Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (Art. 280-bis c.p.);

-Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Art. 289 -bis c.p.);

-Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (Art. 302 c.p.).

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater-1, D. Lgs. 231/01 aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8).

-Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D. Lgs. 231/01 aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5).

-Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);

-Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);

-Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);

-Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);

-Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38];

-Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);

-Tratta di persone (art. 601 c.p.);

-Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D. Lgs. 231/01 aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9).

- Abuso di informazioni privilegiate (D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);

- Manipolazione del mercato (D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D. Lgs. 231/01 aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal D. Lgs. 81/08).

-Omicidio colposo (art. 589 c.p.);

-Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D. Lgs. 231/01 aggiunto dal D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3).

-Ricettazione(art. 648 c.p.);

-Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);

-Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.), introdotto dalla L. 186 del 2014.

-Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10).

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-novies, D. Lgs. 231/01 aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99, art. 15).

- art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) *bis*: messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa;
- art. 171, l. 633/1941 comma 3: reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione;
- art. 171-*bis* l. 633/1941 comma 1: abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori;
- art. 171-*bis* l. 633/1941 comma 2: riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati;
- art. 171-*ter* l. 633/1941: abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- art.171-*septies*l.633/1941: mancata comunicazione alla SIAE dei dati identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione;
- art. 171-*octies* l. 633/1941: fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità

giudiziaria (art. 25-novies, D. Lgs. 231/01 aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4).

-Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati ambientali (art. 25-undecies, D. Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla D. Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].

-uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);

-distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);

-scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs 152/06, art. 137);

-attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs152/06,art.256);

-inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs 152/06, art. 257);

-violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs 152/06, art. 258);

-traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/06, art. 259);

-attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs 152/06, art. 260);

-false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso;

-omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D Lgs 152/06, art. 260-bis);

-emissioni in atmosfera (art. 279, comma 5 Dlgs 152/06);

-misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3, comma 6 L.549/1993);

-importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1 e art. 2, 3 bis);

-inquinamento doloso (D. Lgs. 202/07, art. 8);

-inquinamento colposo (D. Lgs. 202/07, art. 9).

-disastro ambientale, inquinamento ambientale, delitti colposi contro l'ambiente, traffico di materiali ad alta radioattività, impedimento del controllo (introdotti dalla L.68/2015).

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D. Lgs 231/01)

[Articolo aggiunto dal D. Lgs n. 109 del 16 luglio 2012].

Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25, D. Lgs. 231/01) [Articolo modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190].

-Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);

-Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);

-Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);

-Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);

-Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);

-Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [aggiunto dalla Legge 6

novembre 2012, n. 190];
-Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
-Concussione (art. 317 c.p.).

1.4 LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

Pur quanto siano stati integrati tutti gli elementi positivi di cui sopra, la responsabilità prevista dal Decreto a carico dell'Ente non scatta se il Reato è stato commesso:

I) da un **Soggetto Apicale**, se l'Ente prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un **modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi** (qui di seguito, per brevità, il Modello);
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un **organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo** (qui di seguito, per brevità, l'Organismo di Vigilanza). Negli Enti di piccole dimensioni tali compiti possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente;
- c) le persone hanno commesso il Reato eludendo **fraudolentemente** i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

II) da un **Soggetto Subordinato**, se il **Pubblico Ministero** non prova che la commissione del Reato è stata resa possibile dall'**inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza**. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un **Modello**.

1.5 IL MODELLO

Funzione specifica del Modello, la cui adozione costituisce esimente nei confronti dell'Ente, è quella di prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

In particolare, esso deve rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi Reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati da prevenire;

- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Decreto prevede che il Modello possa essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità di tali codici di comportamento a prevenire i reati.

L'efficace attuazione del Modello richiede in ogni caso:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

1.6 LE SANZIONI

Le sanzioni previste dal Decreto a carico dell'Ente sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la pubblicazione della sentenza di condanna;
- d) la confisca.

Le sanzioni predette sono applicate al termine di un complesso procedimento cui si fa riferimento in seguito.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, benché mai congiuntamente tra loro, su richiesta al Giudice da parte del Pubblico Ministero, quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- a) sussistono **gravi indizi** per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente a norma del Decreto;
- b) vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il **pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole** di quello per cui si procede.

Nel disporre le misure cautelari, il Giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, della necessaria proporzione tra l'entità del fatto e della sanzione che si ritiene possa essere applicata all'Ente in via definitiva.

1.6.1 LA SANZIONE PECUNIARIA

La sanzione pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro nella misura stabilita dal Decreto, comunque non inferiore a € 10.329 e non superiore a € 1.549.370, da determinarsi in concreto da parte del Giudice mediante un sistema di valutazione bifasico (c.d. sistema "per quote").

PROSPETTO COMMISURATIVO DELLA SANZIONE PECUNIARIA

NUMERO QUOTE Determinate secondo tradizionali indici di gravità dell'illecito		VALORE PRO QUOTA Determinate secondo la condizione economico- patrimoniale dell'ente		AMMONTARE DELLA SANZIONE PECUNIARIA	
MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
100	1000	€258,23	€1549,37	€5.822,84	€1.549.370,70

1.6.2 LE SANZIONI INTERDITTIVE

Le sanzioni interdittive consistono:

- a) nella interdizione, definitiva o temporanea, dall'esercizio dell'attività;
- b) nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) nel divieto, temporaneo o definitivo, di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi; nel divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano, anche congiuntamente tra loro, esclusivamente in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da un Soggetto Apicale ovvero da un Soggetto Subordinato quando, in quest'ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Quand'anche sussistano una o entrambe le precedenti condizioni, le sanzioni interdittive tuttavia non si applicano se sussiste anche solo una delle seguenti circostanze:

- a) l'autore del Reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; oppure
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; oppure

- c) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono tutte le seguenti condizioni:
- 1) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - 2) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di un Modello;
 - 3) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

1.6.3 LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA

La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione di quest'ultima una sola volta, per estratto o per intero, a cura della cancelleria del Giudice, a spese dell'Ente, in uno o più giornali indicati dallo stesso Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva.

1.6.4. LA CONFISCA

La confisca consiste nell'acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo o del profitto del Reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti in ogni caso salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede; quando non è possibile eseguire la confisca in natura, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato.

2. LE CARATTERISTICHE DEL MODELLO

Consapevole dell'importanza di garantire condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle proprie attività professionali e gestionali, il lavoro e la dignità dei soci, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori, la società La Panoramica Snc di F. & C. Chiacchiaretta ha valutato necessario e rispondente alle proprie strategie procedere all'implementazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

La Società ha compiuto questa scelta nella piena consapevolezza che l'adozione del modello può concretamente contribuire a rafforzare la cultura della legalità come valore fondamentale nella definizione dei propri obiettivi e costituire un valido strumento di sensibilizzazione e guida dell'operato di tutti coloro che lavorano al suo interno, affinché seguano, nell'espletamento della

propria attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

L'obiettivo prioritario del modello è la costruzione di un sistema complessivo di processi, di procedure e di attività di controllo, basate, in particolare, sulle procedure e le formalizzazioni indicate nelle aree di miglioramento dei singoli processi, definite dal citato documento di analisi. Si tratta di procedure che sono mirate a definire la separazione di funzioni e responsabilità nello sviluppo dei processi e a determinare le modalità di documentazione e controllo dei diversi passaggi.

Attraverso le indicazioni contenute nelle diverse parti del modello, non si vuole quindi soltanto sottolineare il fermo proposito di prevenire e contrastare ogni ipotesi di condotta o comportamento illecito, ma anche indicare chiaramente le conseguenze sul piano delle sanzioni derivanti dall'eventuale commissione di illeciti.

Tutti i soci, in base a quanto disposto dallo Statuto all'art. 6 comma 1, hanno l'amministrazione ordinaria e straordinaria congiuntiva.

In particolare i soci Franco e Sandro Chiacchiaretta sono titolari disgiuntamente della rappresentanza negoziale e giudiziale.

Il Consiglio dei Soci mediante apposita delibera, ha approvato, in data 16 febbraio 2015 e recepito il presente modello, unitamente alla nomina dell'Organismo di Vigilanza.

Le successive modifiche e integrazioni del modello rientrano nella competenza del Consiglio dei soci, su proposta dell'Organismo di vigilanza.

2.1 MODELLI ORGANIZZATIVI DI RIFERIMENTO

Il Modello è stato definito prendendo riferimento da alcune linee guida elaborate da associazioni di categoria ed, in particolare le indicazioni contenute nel Codice di Comportamento predisposto da Confindustria.

2.2 I PRINCIPALI RIFLESSI DEL MOD. 231/01 SUL SETTORE TRASPORTO PASSEGGERI

Per quanto concerne i principali riflessi del D.Lgs. 231/01 sul settore del trasporto di persone, va considerato che esistono (definibili peculiari o di particolare impatto per il settore) per i quali il rischio di commissione è maggiore in ragione della specifica attività svolta dagli enti produttori dei servizi di trasporto e delle condizioni giuridiche di riferimento; per questi reati particolarmente – si rende quindi necessario approntare sistemi di prevenzione e controllo allo scopo di realizzare le finalità della legge. Sono da considerare, in modo specifico, i reati di cui agli artt. 24 e 25, posti a tutela di beni quali l'economia pubblica, il patrimonio, il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione. La peculiarità di questi reati deriva dal fatto che l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico – locale e non- comporta, da un lato, l'accesso e la gestione di fondi pubblici comunque denominati (contributi, corrispettivi, finanziamenti, etc.) dall'altro la partecipazione a gare pubbliche per l'affidamento dei contratti di servizio ovvero a pubbliche procedure per l'assegnazione delle concessioni/autorizzazioni dei

servizi di trasporto da parte degli enti pubblici locali. Inoltre, possono assumere rilievo specifico i reati di cui all'articolo 25-bis qualora l'ente si trovi a maneggiare denaro in relazione allo svolgimento di servizi, soprattutto se in modo consistente e continuativo, nonché quei reati transazionali che richiedono modalità particolari di commissione, come l'utilizzo di servizi internazionali di trasporto per il traffico di migranti o di officine per il riciclaggio di autovetture rubate.

Esigenze di prevenzione diverse si prospettano invece in relazione a quelle tipologie di reato (definibili "orizzontali", vale a dire non specifiche del settore) che non appaiono tipicamente connesse allo svolgimento delle attività/servizi di trasporto di persone e sono, quindi, riconducibili alla normale attività d'impresa.

Generali sono da considerarsi i reati connessi alla disciplina societaria, alla violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, all'informatica, al terrorismo/eversione, agli abusi di mercato mentre altre fattispecie ancora sembrano da considerarsi marginali rispetto alle caratteristiche del settore come i reati connessi alle pratiche di mutilazione, alla personalità individuale, ai reati transnazionali che non richiedono modalità particolari di commissione.

3. PASSI PER LA REALIZZAZIONE DEL MODELLO

L'adozione di un modello di prevenzione richiede una serie di attività che, in sintesi, possono essere così identificate:

- ❖ analisi delle attività aziendali rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001 e dei relativi rischi ed indicazione dei passi necessari per la riduzione dei rischi stessi (oggetto del documento "Data base rischi e controlli ex D. Lgs. 231/2001") allegato;
- ❖ definizione delle caratteristiche del modello;
- ❖ stesura ed approvazione del codice etico;
- ❖ individuazione dell'Organismo di vigilanza e controllo.

3.1 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

3.1.1 ANALISI DELLE ATTIVITA'

L'analisi delle attività e dei processi costituisce la base per la costruzione dell'intero sistema, poiché consente di individuare le aree aziendali di esposizione al rischio e le modalità di possibile commissione del reato, in relazione specifica alla realtà aziendale ed alla sua organizzazione.

L'analisi è stata svolta assumendo come oggetto di indagine i diversi processi gestionali (amministrativo, di erogazione del servizio trasporto di persone e commerciale) e gli eventi gestionali che si sviluppano all'interno di tali processi (pagamenti ed incassi, gestione finanziaria, del personale, etc.).

Il risultato finale è costituito dal documento “Data base rischi e controlli ex D. Lgs. 231/2001” già citato.

3.1. 2 ANALISI DOCUMENTALE

Il passaggio successivo per la costruzione del sistema è rappresentato dall'analisi dei documenti (procedure, regolamenti interni, manuale della qualità e sicurezza, patti sociali e procure) connessi alle attività individuate o con aspetti specifici delle attività stesse; particolare attenzione è stata dedicata alle procedure della Qualità, della Sicurezza e, se esistenti, all'area amministrativo-finanziaria.

Le procedure esistenti sono state valutate in relazione ai punti di controllo descritti, anche intervistando i diretti interessati per verificare la reale applicazione dei controlli.

Relativamente ai processi per i quali non sono presenti specifiche procedure, queste devono essere predisposte prendendo spunto dai risultati dell'analisi oggetto del presente paragrafo e come indicato nel documento di analisi citato.

La formalizzazione dei processi può essere attuata anche attraverso diagrammi di flusso o altri documenti che, comunque, evidenzino i punti di controllo esistenti e siano strutturati in modo da consentirne una successiva evoluzione che ne lascia traccia documentata (ad es. indici di revisione).

All'interno dei processi deve essere rispettato il principio di separazione delle responsabilità (tra chi decide, chi autorizza, chi esegue e chi controlla) e i poteri ed i rapporti gerarchici devono essere chiari e conosciuti.

3.1. 3 VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO

Per ogni processo aziendale analizzato deve essere svolta una valutazione relativa al grado di efficacia ed efficienza dei punti di controllo previsti dalle procedure in essere o adottate successivamente.

La valutazione del rischio residuo deve essere documentata ed il documento di valutazione deve riportare l'identificazione del punto di debolezza, le proposte di miglioramento in merito e le raccomandazioni relative al possibile miglioramento dei documenti aziendali esistenti.

3.2 COMPONENTI DEL MODELLO

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società si compone di una serie di documenti aziendali, fra i quali assume particolare rilevanza il Codice Etico.

Il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato autonomamente dalla Società per dichiarare una serie di principi, valori, norme e regole di condotta nelle relazioni interne ed esterne che rappresentano l'insieme dei principi deontologici aziendali, ai quali tutto il personale deve attenersi.

In sintesi, costituiscono parte integrante del Modello i seguenti documenti:

1. Procedura Ciclo Concessione Regionale Trasporti- Prestazione di servizi -incassi
2. Procedura Acquisti - pagamenti
3. Procedura Retribuzioni del personale
4. Codice Etico
5. Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

3.3 ATTUAZIONE DEL MODELLO

Il Modello adottato dall'azienda è preordinato a configurare un sistema articolato ed organico di procedure ed attività di controllo volto a prevenire la commissione di reati.

L'individuazione delle Aree a Rischio, dei processi aziendali coinvolti e la proceduralizzazione delle attività relative, nonché la messa a punto di un efficace sistema di controlli, concorrono a:

- rendere tutti coloro che operano in nome e per conto dell'azienda pienamente consapevoli delle sanzioni cui andrebbe incontro la Società in caso di commissione di reati;
- consentire di adottare tempestivamente i provvedimenti e le cautele più opportuni per prevenire od impedire la commissione di reati.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di radicare negli Organi Sociali e nei componenti degli stessi, nei dipendenti e nei prestatori di lavoro temporaneo, nei consulenti e nei collaboratori a qualsiasi titolo, nonché in qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto della Società:

- il rispetto dei principi etici, dei ruoli, delle modalità operative, delle procedure e, in termini generali, del Modello medesimo;
- la consapevolezza del valore del Modello al fine di prevenire il rischio di commissione di reati;
- la consapevolezza che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporta l'applicazione di apposite sanzioni che possono arrivare alla risoluzione del rapporto contrattuale.

Il Modello Organizzativo si basa sull'identificazione e l'aggiornamento delle Aree di Rischio, delle attività aziendali connesse e dei relativi processi.

Esso si ispira ai requisiti e ai principi generali riportati di seguito.

3.3.1 REQUISITI INDICATI DAL DECRETO

I requisiti indicati dal Decreto riguardano:

- l'attribuzione all'OdV del compito di promuovere e verificare l'attuazione efficace e corretta del Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali;
- la messa a disposizione dell'OdV di risorse umane ed economiche adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli e a raggiungere i risultati attesi;
- la verifica del funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico;
- la sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali previste nel Codice Etico e delle procedure.

3.3.2 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

Il Modello si basa sui seguenti principi di controllo:

- il principio di tracciabilità di ogni operazione rilevante ai fini del Decreto;
- il principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- il principio di coerenza dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- il principio della comunicazione obbligatoria all'OdV di tutte le informazioni rilevanti per l'espletamento del suo incarico.

Nell'attuazione del Modello, la società tiene conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti, ove giudicati idonei in funzione della prevenzione dei reati e del controllo sulle Aree a Rischio.

In particolare, tra gli strumenti idonei ad orientare le fasi di formazione ed attuazione delle delibere e delle attività aziendali in una direzione utile a prevenire la commissione di reati, la Società ha individuato:

1. i principi di *corporate governance* normalmente applicati, anche in via di fatto;
2. il sistema di controllo interno in fase di sviluppo;
3. le norme concernenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di reportistica interna;
4. il sistema disciplinare di cui al CCNL;
5. in generale, la normativa italiana di riferimento.

3.4 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Come sancito dal Decreto, il Modello è un "atto di emanazione dell'organo dirigente".

Gli interventi di adeguamento o aggiornamento del Modello sono espressamente prescritti dall'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, e sono previsti essenzialmente in occasione di:

- innovazioni normative;
- violazioni del Modello e/o esiti negativi di verifiche sull'efficacia del medesimo (che potranno anche essere desunti da esperienze riguardanti altre società);
- modifiche della struttura organizzativa anche derivanti da mutamenti nella strategia d'impresa o derivanti da nuovi campi di attività intrapresi.

Tali interventi sono orientati al mantenimento nel tempo dell'efficacia del Modello e rivestono pertanto un'importanza prioritaria.

Comunque, il Modello è sottoposto ad un procedimento di revisione annuale.

Essendo l'approvazione del Modello un atto di competenza dell'organo Amministrativo, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto, anche tutte le sue successive modifiche e integrazioni saranno rimesse alla competenza del medesimo organo.

3.5 ADOZIONE DEL MODELLO

I risultati delle analisi compiute relative ai processi vengono portate all'attenzione del Consiglio dei Soci che esprime la propria valutazione e, qualora non rilevi l'esigenza di interventi correttivi, delibera l'adozione e l'attivazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo e nomina l'Organismo di Vigilanza che ne cura la manutenzione e l'aggiornamento.

Il Consiglio dei Soci all'unanimità ha approvato il presente Modello in data 16 febbraio 2015 e la decisione è rilevabile da specifico Verbale.

Il presente documento viene formalmente trasmesso a tutti i dipendenti della Società.

4. IL CODICE ETICO

Come già sottolineato in precedenza, uno degli approcci più efficaci per contrastare il rischio di commissione degli illeciti indicati dalla norma è costituito dallo sviluppo di una cultura aziendale dell'etica e del controllo all'interno dell'organizzazione e fra i suoi componenti.

Pertanto, alla base del modello viene posto un codice etico, che costituisce il riferimento dei principi su cui è basato il sistema di prevenzione, ed il cui scopo è quello di definire in modo inconfutabile i parametri di comportamento richiesti ed il sistema sanzionatorio per la loro violazione.

Il codice etico è allegato al presente documento, di cui costituisce parte integrante.

Il codice etico, è stato approvato dal Consiglio dei Soci in data 16 febbraio 2015 viene divulgato ed illustrato all'intera popolazione aziendale, pertanto occorre curare che sia consegnato a tutti i dirigenti, i dipendenti ed i collaboratori della Società e sui suoi contenuti devono essere oggetto di momenti informativi e formativi utili non solo ad illustrarne dettagliatamente i diversi aspetti, ma anche a trasmettere in modo chiaro i valori etici che ispirano l'azione aziendale.

Poiché il codice etico prevede un sistema sanzionatorio per la sua violazione, per soddisfare una condizione posta da una giurisprudenza costante ai fini della validità dei procedimenti disciplinari, è opportuno che il codice stesso, insieme agli articoli del CCNL che definiscono la gradazione e le modalità di irrogazione delle sanzioni, disciplinari siano affissi costantemente in tutte le bacheche aziendali.

Il Modello e il Codice Etico a confronto

Il Modello risponde all'esigenza di prevenire, per quanto possibile, la commissione dei reati previsti dalla Legge attraverso la predisposizione di regole di comportamento specifiche.

Da ciò emerge chiaramente la differenza con il Codice Etico, che è strumento di portata generale, finalizzato alla promozione di una "etica aziendale", ma privo di una specifica proceduralizzazione.

Tuttavia, anche in considerazione di quanto contenuto nelle Linee Guida di Confindustria, si tende a realizzare una stretta integrazione tra Modello e Codice Etico, in modo da formare un corpus di norme interne con lo scopo di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

I comportamenti di dipendenti e amministratori, di coloro che agiscono, anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza della Società e delle altre controparti contrattuali della Società stessa devono conformarsi alle regole di condotta - sia generali che specifiche - previste nel Modello e nel Codice Etico.

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di un corretto svolgimento dell'attività della Società e del funzionamento del sistema di prevenzione, come previsto dagli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001, deve essere implementato un Organismo di Vigilanza che si possa identificare in una o più persone indipendenti di elevata moralità e di comprovata esperienza professionale.

Nella fattispecie della Società, non essendo presente nell'organigramma una funzione di Internal Auditing, l'organismo deve essere costituito ex novo, preferibilmente composto da due membri esterni.

In particolare, i soggetti individuati all'esterno della stessa, dovrebbero in ogni caso essere dotati di proprie e specifiche competenze professionali, nonché di un elevato livello di autonomia.

Pertanto i soggetti individuati potrebbero agire come organo di staff del Consiglio dei Soci, almeno limitatamente alle funzioni connesse al loro incarico come Organismo di Vigilanza.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza compete all'Organo Amministrativo, ma nella fattispecie della Società è attribuita al Consiglio dei Soci, e la sua individuazione è legata a ragioni di opportunità rispetto alle mansioni svolte (al fine di evitare coincidenze di funzioni di controllo su attività direttamente svolte) e all'impegno complessivo nel quadro delle attività aziendali.

Non possono ricoprire le funzioni o fare parte dell'Organismo di Vigilanza coloro che siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per avere commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, ovvero abbiano subito condanna ad una pena comportante l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese.

In data 16 febbraio 2015 il Consiglio dei Soci ha approvato il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, allegato al presente Modello, di cui costituisce parte integrante.

6. GOVERNANCE ORGANIZZATIVA

6.1 Poteri delegati ex art. 6 comma 2 D. Lgs. 231/01 e governance organizzativa.

L'assetto organizzativo, amministrativo e contabile (governance organizzativa) costituisce l'impianto generale di deleghe, attività e controlli su cui s'innestano le regole proprie del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231/01 e l'azione dell'Organismo di Vigilanza (OdV), la cui efficacia ne è pertanto in larga parte condizionata.

Ai sensi dell'art 2293 c.c. 5° alla Snc si applicano le norme previste ad hoc per questa società e, in mancanza, quelle per la società semplice, per cui compete al Consiglio dei Soci o ad uno o più soci delegati, curare l'assetto organizzativo/contabile in relazione alla natura e dimensione dell'impresa.

Gli amministratori che disgiuntamente hanno la rappresentanza negoziale e giudiziale adempiono al loro dovere/potere di curare l'adeguatezza organizzativa, conformemente alla missione aziendale e alle strategie condivise con gli altri soci, attraverso la definizione e il controllo della struttura operativa, dei ruoli e delle responsabilità attribuite.

In tale contesto, la Società adotta politiche delle risorse umane centrate sulla valorizzazione e responsabilizzazione di dirigenti, quadri e personale dipendente in un ambiente operativo

basato sull'assunzione ponderata dei rischi d'impresa e sull'attenzione del management alla rendicontazione, al controllo interno, alla trasparenza informativa e alla conformità a norme e regolamenti.

In tal senso, la Società ha adottato i seguenti principi, processi e strumenti di governo organizzativo aziendale:

1. procedure di attribuzione dei poteri operativi
2. gestione delle risorse finanziarie
3. politiche di selezione, valorizzazione e gestione delle R.U
4. sicurezza informatica
5. implementazione e gestione della qualità con l'ottenimento del certificato ISO 9001.

6.1.1 Assetto delle deleghe

La Società adotta un sistema organizzativo correlato alle caratteristiche e allo sviluppo societario e aziendale che, all'atto dell'approvazione del presente Modello, si articola, come segue:

- in base a quanto disposto dall'art.6 del Patto Parasociale della società sottoscritto il tredici febbraio 2003, l'amministrazione ordinaria e straordinaria è attribuita congiuntamente a tutti i soci salvo la rappresentanza negoziale e giudiziale che è attribuita disgiuntamente ai soci Sandro e Franco Chiacchiaretta.

Per le operazioni inferiori ad Euro 20.000,00 (euro ventimila) i predetti soci amministratori possono agire con firma disgiunta per qualsiasi tipo di operazione.

Per le operazioni superiori ad Euro 20.000 (euro ventimila) i predetti soci amministratori devono ottenere il consenso della maggioranza dei soci per poter agire e firmare anche disgiuntamente tutte le operazioni aziendali.

- In base a quanto previsto dall'organigramma inserito nel manuale della qualità UNI EN ISO 9001 del 2008, aggiornato al 31 maggio 2013, il Direttore d'Esercizio ed il Direttore Amministrativo sono rispettivamente i due amministratori soci che hanno anche la rappresentanza negoziale e giudiziale.

L'Organigramma prevede inoltre che le figure del Direttore d'esercizio della Filovia, del Responsabile Acquisti ed amministrativo rispondano al Consiglio dei Soci.

A sua volta il responsabile amministrativo è sovraordinato all'ufficio amministrativo e alla gestione dei titoli di viaggio.

Il responsabile manutenzione, della gestione massa vestiario, visite mediche ed ufficio movimento, traffico e programmazione del servizio, riportano al direttore d'esercizio.

Un'ulteriore stratificazione si ha con i capi officina settore Filovia e settore Autofficina che rispondono al reparto di manutenzione.

Nella rivisitazione organizzativa preliminare all'adozione del Modello 231/01, si è avuto cura di verificare che:

- ❖ l'organizzazione è tale da garantire di fatto una chiarezza delle gerarchie, il coordinamento, monitoraggio, e rendicontazione delle attività svolte; ma non è presente un'adeguata formalizzazione;
- ❖ come si desume dall'organigramma alcune funzioni tecniche (per esempio la direzione dell'esercizio, la gestione degli acquisti, la gestione delle manutenzioni) sono affidate alla stessa persona
- ❖ le deleghe (formalizzate solo nel patto parasociale) sono coerenti con le responsabilità assegnate e commisurate al perseguimento degli obiettivi aziendali nei termini della corretta gestione e dell'osservanza di norme e regolamenti;
- ❖ non sempre è osservato il principio della separazione delle funzioni incompatibili con particolare riferimento alle funzioni amministrative, finanziarie ed informatiche.

6.1.2 Procedure di attribuzione di poteri operativi

La definizione dei poteri operativi compete al Consiglio dei Soci, il quale, in coerenza con la natura e la complessità delle attività, nonché del Patto Parasociale, stabilisce il sistema dei poteri ritenuti necessari per la realizzazione degli obiettivi aziendali.

Il sistema dei poteri operativi nel suo complesso è tale da configurare in linea di principio:

- ❖ un'organizzazione adeguata alla adozione delle iniziative e di tutti gli atti di gestione aventi rilevanza esterna o interna necessari al perseguimento degli obiettivi aziendali e congruente con le responsabilità assegnate al soggetto;
- ❖ la prevenzione (mediante la definizione dei limiti e la qualificazione dei poteri assegnati a ciascun soggetto), dell'abuso dei poteri funzionali attribuiti;
- ❖ un elemento di riconducibilità degli atti aziendali aventi rilevanza e significatività esterna o interna alle persone fisiche che li hanno adottati.

6.1.3 Controllo amministrativo contabile e processo di bilancio

Con riferimento alle operazioni aventi natura gestionale, il sistema amministrativo-contabile attua (in via informatica o manuale), mediante affidamento ad un terzo consulente fiscale e contabile qualificato, le rilevazioni di rito in conformità alle leggi in vigore, nonché il controllo e il rispetto dei limiti dei poteri conferiti e la conformità delle operazioni ai contratti e agli accordi in essere.

E' compito dello stesso studio di consulenza fiscale e societaria predisporre la bozza di bilancio secondo corretti principi contabili e comunicarla per tempo agli Amministratori con rappresentanza negoziale e giudiziale.

6.1.4 Gestione delle risorse finanziarie

La Società opera, nel rispetto della propria autonomia imprenditoriale, con i sistemi operativi e l'organizzazione più idonea, efficace ed economica per addivenire agli obiettivi definiti e concordati con il Comune di Chieti per quanto attiene il servizio di mobilità urbano.

Sul piano finanziario, a tutela dello stesso e in generale di tutti gli *stakeholders*, la Società prosegue nell'esperienza consolidata, centrata su:

- ❖ Un Piano Tecnico Finanziario comprendente il corrispettivo complessivo del servizio da effettuarsi nell'anno di competenza;
- ❖ Una politica gestionale basata su una progettazione tecnico-economica redatta autonomamente dalla società, in base agli indirizzi che il Comune di Chieti avrà provveduto ad emanare per tempo e sarà tesa all'ottimizzazione di ogni singolo servizio secondo i parametri che consentiranno il raggiungimento di un elevato standard di qualità ed efficienza nei confronti dell'utenza.

6.1.5 Gestione delle Risorse Umane

La gestione delle risorse umane è articolata su processi di selezione, formazione, inquadramento e trattamento economico, inserimento operativo e percorsi di carriera strutturati, formali e visibili.

Il personale deve essere gestito con l'obiettivo della crescita professionale di ciascun lavoratore, nel rispetto del principio delle pari opportunità e garantendo la sicurezza e l'igiene dei posti di lavoro.

6.1.6 Risk management

In relazione alla molteplicità delle norme di riferimento, la Società è esposta a rischi di compliance, in particolare a quelli per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Da qualche anno ha investito molto nell'adozione degli strumenti di qualità aziendale ottenendo la certificazione UNI EN ISO 9001 nel 2012, e nel 2013.

In relazione all'uso diffuso di strumenti informatici a supporto dei processi gestionali e amministrativi è altresì esposta al rischio di integrità dei dati.

a) Programmi di verifica della conformità a norme e regolamenti (Compliance programme)

Atteso che la conformità a norme e regolamenti è un tratto caratterizzante della Società, per la migliore salvaguardia del rispetto della normativa di riferimento e quale fattore di prevenzione dei rischi di reato connessi all'insorgere di contestazioni con la pubblica amministrazione, ovvero con i pubblici ufficiali preposti alle ispezioni e verifiche di merito, il Revisore Legale e le funzioni preposte adottano specifici programmi periodici di monitoraggio relativi a:

- sicurezza sul lavoro
- tutela dell'ambiente
- privacy
- adempimenti fiscali e previdenziali

Per ciascuna area è designato un responsabile il quale periodicamente attua il dovuto *reporting* in merito al monitoraggio svolto e alle eccezioni riscontrate.

Le verifiche di conformità relative agli adempimenti previdenziali e fiscali, alle imposte, e a tutti i processi che possano produrre un significativo impatto sul bilancio, anche in termini di potenziali passività, sono attuate, sulla base di quanto preparato dal consulente fiscale e consulente del lavoro esterni, dal socio Responsabile Amministrativo.

b) Sicurezza informatica.

Nel contesto di un uso diffuso dell'informatica, la sicurezza dei dati e degli accessi, in quanto fattore di rischio costituisce un elemento irrinunciabile di risk management e quindi è oggetto di rivisitazione periodica al fine di tutelare riservatezza ed integrità dei dati, delle informazioni e del patrimonio informatico nel suo complesso, avuto riguardo alle principali qualificazioni del sistema:

- controlli organizzativi
- accessi logici
- controlli su nuove applicazioni e sulla manutenzione
- sicurezza della continuità operativa e salvataggio dati
- sicurezza delle informazioni sensibili
- sicurezza fisica
- gestione delle anomalie

Costituisce primaria funzione del responsabile designato riferire periodicamente al Consiglio dei Soci in merito all'adeguatezza delle salvaguardie adottate e proporre formalmente gli adeguamenti ritenuti necessari.

Nel complesso il sistema di Governance organizzativa adottato intende anche assicurare l'osservanza degli obblighi di direzione e vigilanza richiamati dall'art. 7 del decreto 231/01 e prevenire la commissione di illeciti determinata dalle gravi carenze organizzative richiamate dall'art. 13 dello stesso decreto.

7. IL SISTEMA DISCIPLINARE

La definizione di un sistema di sanzioni disciplinari (commisurate alla violazione commessa), applicabili in caso di illeciti relativi al presente modello, contribuisce ad accrescere l'efficacia del Modello stesso e a rendere più efficiente e pregnante l'azione di controllo affidata all'OdV.

L'adozione di un apparato sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. e) del D. Leg. 231/2001, un requisito essenziale del modello di organizzazione, gestione e controllo, ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

Il Sistema Disciplinare è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico non presente in azienda ma che verrà adottato dalla Società contestualmente al presente modello, quale allegato.

La violazione dei principi contenuti nel Codice Etico e delle regole di condotta indicate nel Modello costituisce illecito disciplinare.

Sono definiti illeciti disciplinari i comportamenti tenuti dai soci e dai lavoratori in violazione delle regole e principi comportamentali contenuti nel Modello e nel Codice Etico, e comunque solo nel caso in cui detti comportamenti siano effettivamente idonei a produrre danni alla Società.

Come indicato al paragrafo 7.7 del Codice Etico, le sanzioni disciplinari vengono applicate nei limiti previsti e previo espletamento delle procedure indicate dalla normativa del settore trasporto, che disciplina il rapporto di lavoro tra La Panoramica Snc ed i suoi dipendenti, e nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni contrattuali nelle altre tipologie di collaborazione.

La definizione delle sanzioni da irrogare viene commisurata al livello di responsabilità ed autonomia dei soci Amministratori con rappresentanza negoziale e giudiziale e del dipendente, all'eventuale presenza di precedenti disciplinari a carico, all'intenzionalità del comportamento posto in essere ed alla gravità, in termini di livello di rischio per la Società, del comportamento stesso.

Ogni comportamento, posto in essere da consulenti esterni o da professionisti, in contrasto con le linee di condotta indicate nel Codice Etico, e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, può determinare, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, la risoluzione del rapporto e l'eventuale richiesta di risarcimento danni, qualora da tale comportamento la Società possa subire l'irrogazione di misure sanzionatorie.

8. FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'Organismo di vigilanza deve assicurare i momenti di divulgazione, informazione e formazione nei confronti dei dipendenti e degli altri collaboratori aziendali, in merito al codice etico e agli altri aspetti del Modello aziendale.

La programmazione dell'attività formativa deve assicurare i seguenti interventi:

- Rendere fruibile il modello organizzativo 231/2001 attraverso la pubblicazione sul sito della società La Panoramica SnC ,dandone comunicazione a ciascun dipendente;
- incontri di aggiornamento, comunicazioni o note informative in occasione di modifiche sostanziali al modello con rimando alla pubblicazione sul sito aziendale,
- consegna di copia del Codice Etico a ciascun dipendente e collaboratore aziendale esterno;
- informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti con consegna di copia del Codice Etico;

IL SISTEMA DISCIPLINARE

1. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E SANZIONATORI

Un elemento determinante nella costruzione del Modello, correlato all'adozione di un Codice etico, consiste nell'adozione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione della norma, nonché delle procedure previste dalla Legge e poste alla base del modello "esimente" adottato.

Nell'ambito del complesso ed articolato sistema di impostazione dei modelli esimenti e stante le specifiche finalità degli stessi, è chiaro come simili violazioni ledano il rapporto di fiducia instaurato con la Società e debbano di conseguenza comportare azioni disciplinari, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato.

E' importante sottolineare, inoltre, come l'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinda dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

Quanto alla tipologia delle sanzioni irrogabili, in via preliminare va precisato che, nel caso di lavoro subordinato, qualsiasi provvedimento sanzionatorio deve rispettare le procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e/o da normative speciali, di legge o di contratto, dove applicabili, caratterizzato, oltre che dal principio di tipicità delle violazioni, anche dal principio di tipicità delle sanzioni.

La parte del Modello che contempla il sistema comportamentale e sanzionatorio, nel rispetto del dettato normativo di cui all'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, dovrà essere portato a conoscenza di tutti i dipendenti mediante affissione in luogo accessibile a tutti.

2. PRESUPPOSTI DEL SISTEMA DISCIPLINARE

Il presente sistema disciplinare è stato configurato nel puntuale rispetto di tutte le disposizioni di legge in tema di lavoro.

In considerazione del sistema delle relazioni sindacali in essere e dell'articolato normativo esistente a riguardo dei contatti collettivi di lavoro specificatamente applicabili al personale della Società, non sono state previste modalità e sanzioni diverse da quelle già codificate e riportate nei contratti collettivi.

Si è unicamente provveduto a raccordare le statuizioni organizzative e regolamentari previste dal Modello adottato, alle eventuali inosservanze dei soggetti agenti nell'ambito del Modello stesso ed a commisurare le ipotesi di sanzione alla gravità ed al rischio, anche potenziale, che l'operato in deroga dei soggetti possa costituire ai fini della commissione dei reati di cui alla Legge richiamata.

3. SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE

1. Il comportamento del lavoratore dipendente che viola le regole previste dal Modello è definito **illecito disciplinare**.
2. Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti rientrano tra quelle indicate nel CCNL trasporto che disciplina il rapporto di lavoro tra La Panoramica Snc ed i suoi dipendenti, nel rispetto delle procedure previste nella normativa speciale all. A R.D. 148 del 1931 (art. 37 e ss.).
3. In relazione a quanto detto sopra, il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste anche dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al vigente CCNL per il personale dipendente.
4. Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.
5. Il lavoratore responsabile di azioni o omissioni in contrasto con le regole previste dal presente modello, è soggetto, in relazione alla gravità ed alla reiterazione delle inosservanze ed al danno provocato alla Società o a terzi, alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo verbale
 - b) ammonizione scritta;
 - c) multa non superiore a tre ore di retribuzione calcolata sul minimo tabellare;
 - d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
 - e) licenziamento con preavviso;
 - f) licenziamento senza preavviso.
6. Il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso **incorre nel provvedimento di ammonizione scritta**, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non osservanza delle specifiche disposizioni.
7. Il lavoratore, che essendo già incorso nel provvedimento del richiamo scritto persista nella violazione delle procedure interne previste dal presente Modello o continui ad adottare, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, **incorre nel provvedimento della multa**, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della non osservanza delle specifiche disposizioni. La multa potrà essere d'importo pari ad un massimo di tre ore di retribuzione calcolata sul minimo tabellare.
8. Il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando nell'espletamento di attività nell'area a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse della Società arrechi danno alla Società stessa o la esponga ad una situazione di pericolo per l'integrità dei beni dell'azienda, incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni dell'azienda. Nello stesso provvedimento incorre il lavoratore che, essendo già incorso nel provvedimento della multa, persista nella violazione delle procedure interne dal presente Modello o continui ad adottare, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.
9. Il lavoratore potrà essere sospeso dal servizio e dall'intera retribuzione fino ad un massimo di tre giorni.
10. Il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dalla Legge, ferme restando le sue eventuali autonome responsabilità di carattere penale, incorre nel provvedimento del licenziamento, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di atti che, determinando un grave pregiudizio per l'Azienda, fanno venire

meno radicalmente la fiducia della Società nei suoi confronti. Nello stesso provvedimento incorre il lavoratore che, essendo già incorso nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, persista nella violazione delle procedure interne previste dal presente Modello o continui ad adottare, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.

11. Il licenziamento senza preavviso è comminato al dipendente che ponga in essere, nell'espletamento delle sue attività, un gravissimo comportamento che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto ed invero non conforme alle prescrizioni del codice etico e dell'art. 2119 del Codice Civile. In presenza dei presupposti per il licenziamento senza preavviso, la Società potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato, per il periodo necessario all'espletamento delle procedure di contestazione.
12. Resta salvo, in conformità e nel rispetto delle vigenti previsioni di legge e di contratto collettivo, ogni diritto dell'azienda in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per i danni ad essa cagionati dal dipendente, a seguito della violazione da parte di quest'ultimo sia delle procedure che delle norme comportamentali previste dalla Legge.

4. SANZIONI PER PERSONALE DIRIGENTE

In caso di violazione da parte di amministratori, di dirigenti se presenti, o figure equiparate, delle procedure interne previste dal presente Modello, o di adozione nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e dal vigente C.C.N.L.

Resta salvo, in conformità e nel rispetto delle vigenti previsioni di legge e di contratto collettivo, ogni diritto dell'azienda in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per i danni ad essa cagionati dal dirigente, a seguito della violazione da parte di quest'ultimo sia delle procedure che delle norme comportamentali previste dalla Legge.

5. MISURE NEI CONFRONTI DEI PRESTATORI DI LAVORO TEMPORANEO

In caso di mancata osservanza del Modello o del Codice Etico da parte dei lavoratori impiegati con contratto di lavoro temporaneo, l'OdV darà comunicazione immediata ai soci che hanno la rappresentanza negoziale e giudiziale, che dopo aver effettuato gli opportuni accertamenti, previa informativa all'OdV, decideranno della risoluzione del rapporto.

6. MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI E LAVORATORI PARASUBORDINATI


L'inosservanza delle procedure indicate nel Modello adottato ai sensi del Decreto, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico da parte di ciascun lavoratore

autonomo, possono determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, fermo restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

Nei contratti e negli accordi stipulati con società consulenti, collaboratori esterni, partners, etc., devono essere inserite specifiche clausole in base alle quali ogni comportamento degli stessi, ovvero da loro incaricati, posto in essere in contrasto con le linee guida del Modello e tale da comportare il rischio di commissione di reati previsti dal Decreto consentirà alla Società di risolvere il contratto, salvo il risarcimento dei danni.

7. MONITORAGGIO

Il sistema disciplinare verrà costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza.



Premessa

L'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- a) adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- b) affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito l'Organismo).

L'affidamento di detti compiti all'Organismo ed, ovviamente, il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti "apicali" (espressamente contemplati dall'art.6), che dai soggetti sottoposti all'altrui direzione (di cui all'art. 7).

L'art. 7, co. 4, ribadisce, infine, che l'efficace attuazione del Modello richiede, oltre all'istituzione di un sistema disciplinare, una sua verifica periodica, evidentemente da parte dell'organismo a ciò deputato.

Da quanto sopra sinteticamente richiamato, si rileva l'importanza del ruolo dell'Organismo, nonché la complessità e l'onerosità dei compiti che esso deve svolgere.

Per una corretta configurazione dell'Organismo è necessario valutare attentamente i compiti ad esso espressamente conferiti dalla legge, nonché i requisiti che esso deve avere per poter svolgere in maniera adeguata i propri compiti.

1. IDENTIFICAZIONE DELL'ODV

L'articolo 6 del Decreto sancisce che, ai fini dell'esonero dalla responsabilità amministrativa, la società debba, tra l'altro, aver affidato ad un organismo interno, con autonomi poteri di iniziativa e di controllo, i compiti di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di assicurarne l'aggiornamento.

Condizione indispensabile per lo svolgimento di tali compiti è che tale organismo sia dotato dei caratteri dell'autonomia, anche per l'indipendenza funzionale, della professionalità e della continuità d'azione.

a) Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

Al fine, di garantire all'Organismo l'indipendenza gerarchica, l'Organismo riporta direttamente al Consiglio dei Soci, informando della propria attività, su richiesta, il Collegio Sindacale, qualora esistente.

Inoltre, la composizione dell'Organismo e la qualifica dei suoi componenti deve essere tale da assicurare, sia sotto il profilo oggettivo, che sotto quello soggettivo, l'assoluta autonomia delle relative valutazioni e determinazioni.

b) Professionalità e conoscenza della realtà aziendale

L'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere.

Parimenti, i suoi membri devono disporre di una conoscenza approfondita dell'attività della società.

Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività, l'autorevolezza e la competenza nel giudizio dell'Organismo medesimo.

c) Continuità d'azione

L'OdV deve infine:

- vigilare costantemente sull'attuazione del Modello con i necessari poteri d'indagine;
- verificare l'effettiva attuazione del Modello garantendone il costante aggiornamento;
- essere referente qualificato, costante e *super partes* per tutto il personale della Società e per gli *organi di governo*, promuovendo, anche in concorso con le competenti funzioni aziendali, la diffusione nel contesto aziendale della conoscenza e della comprensione del Modello.

2. NOMINA, REVOCA, CAUSE DI DECADENZA

I componenti dell'OdV sono nominati con delibera dei soci Amministratori che hanno la rappresentanza giudiziale e negoziale.

L'OdV resta in carica per una durata di tre anni dalla data della nomina.

La nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza è condizionata dall'assenza di cause di incompatibilità, e/o ineleggibilità secondo il presente Modello.

Il soggetto che verrà individuato quale membro dell'Organismo di Vigilanza, prima di accettare la nomina, dovrà dichiarare ai soci Amministratori che hanno la rappresentanza giudiziale e negoziale, se esistono a suo carico condizioni di ineleggibilità secondo il presente Modello.

In conseguenza di ciò, gli stessi potranno riservarsi di valutare tale posizione. In tale contesto, costituiscono motivi di incompatibilità, ineleggibilità e/o di decadenza dei membri dell'Organismo di Vigilanza:

- a) trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) essere stato condannato anche in primo grado, ovvero aver concordato l'applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione, in relazione ad uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 o a reati della stessa indole (in particolare, reati contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro l'ordine pubblico, reati tributari, reati fallimentari, reati finanziari; ecc.);
- d) aver svolto, nei tre esercizi precedenti l'attribuzione dell'incarico, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- e) essere affetti da una grave infermità che renda uno dei componenti dell'Organismo inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, determini l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi.

Limitatamente al personale aziendale, rappresentano ulteriori motivi di decadenza dall'incarico:

- la cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro;
- il cambio di mansione, che determini l'assegnazione della persona a una diversa funzione aziendale.

Costituiscono cause di revoca dell'incarico di componente dell'Organismo:

- a) il grave inadempimento – dovuto a negligenza o imperizia – delle mansioni affidate all'Organismo;
- b) l'adozione di reiterati comportamenti ostruzionistici o non collaborativi nei confronti degli altri componenti;
- c) l'applicazione nei suoi confronti di sanzioni disciplinari;
- d) l'assenza a tre o più riunioni anche non consecutive senza giustificato motivo nell'arco di dodici mesi consecutivi;
- e) l'aver violato l'obbligo di riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, fatti salvi gli obblighi di informazione espressamente previsti dal Modello ex D.lgs. 231/01, o in altri documenti societari ovvero comunque previsti dalla legge;

f) ogni altra giusta causa.

L'eventuale revoca di uno dei componenti dell'Organismo dovrà essere deliberata dai soci Amministratori che hanno la rappresentanza giudiziale e negoziale, sentiti gli altri membri dell'Organismo e dovrà essere preventivamente comunicata al Collegio Sindacale se esistente e, successivamente, al Consiglio dei Soci in occasione della prima assemblea utile.

Eguale, ove si verifichi una delle cause di decadenza sopra indicate, i soci Amministratori che hanno la rappresentanza giudiziale e negoziale della società, esperiti gli opportuni accertamenti, sentito l'interessato e gli altri membri dell'Organismo, stabilisce un termine non superiore a 60 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità.

Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, i soci Amministratori che hanno la rappresentanza giudiziale e negoziale della società, devono dichiarare l'avvenuta decadenza del componente ed assumere le opportune deliberazioni.

Qualora la revoca venga esercitata o la decadenza intervenga nei confronti di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, i soci Amministratori che hanno la rappresentanza giudiziale e negoziale della società, sentito il Collegio Sindacale, se esistente, provvederà a nominare un nuovo Organismo di Vigilanza.

In caso di applicazione in via cautelare di una delle misure interdittive previste dal D. Lgs. 231/01, i soci Amministratori che hanno la rappresentanza giudiziale e negoziale della società, assunte le opportune informazioni, valuta la sussistenza delle condizioni per la revoca dei componenti dell'Organismo, ove ravvisi un'ipotesi di omessa o insufficiente vigilanza da parte dello stesso.

I soci Amministratori che hanno la rappresentanza giudiziale e negoziale, sentito il Collegio Sindacale, se esistente, e gli altri membri dell'Organismo di Vigilanza, possono disporre la sospensione dalle funzioni del membro dell'Organismo che abbia riportato:

- una condanna per un reato diverso da quelli per cui è prevista la revoca;
- l'applicazione provvisoria di una misura di prevenzione;
- l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

In tal caso, i soci Amministratori che hanno la rappresentanza giudiziale e negoziale provvederanno, sentiti gli altri membri dell'Organismo, alla nomina di un componente ad interim.

Ove la sospensione sia disposta nei confronti di tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza, i soci Amministratori che hanno la rappresentanza giudiziale e negoziale, sentito il Collegio Sindacale, se esistente, provvederà alla nomina di un Organismo ad interim.

In caso di rinuncia, decadenza o revoca di un componente dell'Organismo, i soci Amministratori che hanno la rappresentanza giudiziale e negoziale, devono provvedere senza indugio alla sua sostituzione.

3. FUNZIONI E POTERI

L'OdV opererà secondo quanto previsto da un proprio Regolamento, approvato dai soci Amministratori con rappresentanza giudiziale e negoziale.

L'Organismo svolge le sue funzioni in piena autonomia, non operando alle dipendenze di nessun'altra funzione aziendale, né della direzione né del Consiglio dei soci, al quale tuttavia riporta gli esiti delle proprie attività: l'Organismo, quindi, agisce in base alle finalità attribuitegli dalla legge e orienta il proprio operato in vista del perseguimento di tali finalità.

L'OdV, come previsto dal Decreto, deve:

1. vigilare sull'effettività del Modello, verificando la coerenza dello stesso con le procedure aziendali realmente seguite;
2. valutare l'attitudine del Modello a prevenire la commissione di reati a fronte dell'evoluzione e dei cambiamenti aziendali attraverso una periodica analisi dei rischi e dei potenziali reati;
3. proporre eventuali aggiornamenti o modifiche del Modello, ad esempio in relazione a mutate condizioni organizzative e/o normative.

A tale scopo, l'OdV:

- verifica la coerenza del Modello con le attività di controllo assegnate ai responsabili e la segnalazione tempestiva di eventuali anomalie e disfunzioni rilevate;
- effettua il monitoraggio dell'applicazione e del rispetto del Codice Etico e promuove iniziative per la diffusione della conoscenza e comprensione dello stesso;
- verifica anche attraverso la rispondenza ai principi generalmente accettati e agli standard dei criteri e delle tecniche utilizzati per l'elaborazione dei dati contabili e delle informazioni a questi afferenti;
- verifica costantemente i previsti flussi informativi verso gli Organi Sociali;
- richiede verifiche mirate in caso di segnalazioni di disfunzioni o commissione di reati oggetto dell'attività di prevenzione;
- fornisce la propria collaborazione nella fase di identificazione e classificazione delle Aree aziendali a rischio attraverso la valutazione dei rischi periodica;
- supporta la predisposizione e l'integrazione della normativa interna connessa alla prevenzione rischi e allo sviluppo dei comportamenti corretti nell'ambito delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico;
- supporta nelle attività di aggiornamento del Modello in conformità all'evoluzione normativa, alle modifiche organizzative e agli sviluppi delle attività aziendali;
- segnala alle funzioni competenti le eventuali violazioni delle procedure aziendali o dei principi di riferimento del Modello e del Codice Etico;
- supporta iniziative per favorire la conoscenza del Modello, la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello e ne effettua il monitoraggio;
- collabora con il Collegio Sindacale, se esistente, nella valutazione dell'adeguatezza del sistema dei controlli dell'Azienda, nei limiti delle proprie competenze;
- predispose il piano annuale delle verifiche che intende svolgere per verificare l'adeguatezza e il funzionamento del Modello;
- valuta periodicamente l'adeguatezza dei flussi informativi ad esso destinati;
- predispose i rapporti informativi periodici, su base almeno semestrale, per il Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività;
- predispose una relazione annuale, che invia al Consiglio dei Soci, ed al Collegio Sindacale, se esistente.

Per lo svolgimento dei compiti suddetti l'OdV:

- ha libero accesso ad ogni e qualsiasi documento aziendale;
- gode di ampi poteri ispettivi;
- può avvalersi sia del supporto e della cooperazione delle funzioni aziendali sia di consulenti esterni di comprovata professionalità;

- può richiedere o rivolgere informazioni o comunicazioni ai soci Amministratori che hanno la rappresentanza giudiziale e negoziale della società o a singoli membri del Consiglio dei Soci e al Collegio Sindacale, se esistente.

Gli interventi dell'OdV, inclusi gli incontri con le funzioni aziendali di volta in volta interessate, devono tutti essere verbalizzati.

4. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I flussi informativi hanno ad oggetto tutte le informazioni e tutti i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'OdV, secondo quanto previsto dalle procedure e da ciascuna parte di cui è composto il Modello.

In particolare:

- 1) segnalazioni delle violazioni a carico di tutti i Destinatari del Modello;
- 2) informazioni relative ad atti ufficiali che concernono i Destinatari del Modello e/o le Funzioni interessate.

Per quanto riguarda il punto 1), l'Organismo di Vigilanza:

- provvede a un'analisi della segnalazione, ascoltando eventualmente l'autore e il responsabile della presunta violazione;
- agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di una forma di discriminazione o penalizzazione;
- assicura la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge;
- in caso di accertata violazione del Codice, l'Organismo di Vigilanza stesso riporta la segnalazione e gli eventuali suggerimenti ritenuti necessari al vertice aziendale o alle funzioni interessate, secondo la gravità delle violazioni; questi definiscono i provvedimenti da adottare secondo le normative in vigore e secondo il sistema disciplinare adottato dalla Società, ne curano l'attuazione e riferiscono l'esito all'Organismo di Vigilanza preposto al controllo del Codice.

L'Organismo di Vigilanza raccoglie le eventuali segnalazioni, ricevute anche da parte di terzi (ad esempio reclami dei clienti), relative alla violazione/sospetto di violazione del Modello o comunque a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate.

Con riferimento al punto 2), devono essere trasmesse tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- copia di tutti gli atti in materia penale, ispettiva e/o tributaria, diretti agli Amministratori, Dipendenti, Consulenti della Società o che comunque coinvolgono e possono coinvolgere in dette materie la Società
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- segnalazioni inoltrate alla Società dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- in via periodica, le notizie relative all'effettiva attuazione del Modello a tutti i livelli aziendali;

- l'informativa relativa all'avvio di indagini dirette ad appurare ed eventualmente sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento e delle procedure previsti dal Modello, nonché l'informativa sulle eventuali sanzioni irrogate;
- violazioni del Codice Etico;
- devono essere trasmesse eventuali segnalazioni relative alla commissione o al ragionevole pericolo di commissione dei reati contemplati dal Decreto o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello
- le notizie relative a cambiamenti organizzativi;
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
- bilancio di esercizio e relazioni di accompagnamento;
- le eventuali comunicazioni del Collegio Sindacale e /o Revisore Legale riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società;
- le dichiarazioni di veridicità e completezza delle informazioni contenute nelle comunicazioni sociali;
- delibere delle Assemblee ordinarie e straordinarie;
- notizie sull'avvenuta concessione di erogazioni pubbliche, rilascio di nuove licenze, di autorizzazioni o di altri rilevanti provvedimenti amministrativi;
- notizie su operazioni finanziarie che assumano particolare rilievo per valore, modalità, rischiosità, atipicità;
- notizie in merito ai procedimenti disciplinari avviati, alle eventuali sanzioni applicate, ovvero all'archiviazione di tali procedimenti, con le relative motivazioni;
- eventuali segnalazioni, trasmesse da ciascun responsabile di Funzione, relative alla commissione o al ragionevole pericolo di commissione dei reati contemplati dal Decreto o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello;
- report in merito alle attività di salvaguardia dei sistemi informativi, ai controlli svolti ed agli eventuali utilizzi illegittimi da parte del personale.

5. RIESAME PERIODICO DEL MODELLO

L'Organismo di vigilanza svolge una funzione sulla manutenzione e l'aggiornamento del modello, segnalando eventuali punti di debolezza rilevati nel corso dei controlli e cambiamenti normativi che comportino nuove condizioni di rischio.

Verifica il grado di diffusione del Codice etico e le azioni per migliorarne la sua adeguatezza.

A cadenza periodica, l'Organismo di vigilanza provvede ad effettuare il riesame del modello ed i risultati complessivi dell'attività svolta e gli interventi relativi alla manutenzione ed all'adeguamento del modello di prevenzione, sono evidenziati nella relazione annuale, che deve essere trasmessa al Consiglio di soci, ed al Collegio sindacale, se esistente.

6. PROFILI PENALI DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il generale dovere di vigilanza dell'Organismo e l'impossibilità per l'ente di beneficiare dell'esonero dalla responsabilità nel caso in cui vi sia stata omessa vigilanza, sembra opportuno effettuare alcune considerazioni relative all'eventuale insorgere di una **responsabilità penale** in capo all'Organismo in caso di commissione di illeciti da parte dell'ente

a seguito del mancato esercizio del potere di vigilanza sull'attuazione e sul funzionamento del Modello.

La fonte di detta responsabilità potrebbe essere individuata nell'art. 40, comma 2, cod. pen. e, dunque, nel principio in base al quale *“non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”*.

Pertanto, l'organismo di vigilanza potrebbe risultare punibile a titolo di concorso omissivo nei reati commessi dall'ente, a seguito del mancato esercizio del potere di vigilanza e controllo sull'attuazione di modelli organizzativi allo stesso attribuito.

Al riguardo, però, è opportuno tenere presente che l'obbligo di vigilanza non comporta di per sé l'obbligo di impedire l'azione illecita: esso, e la responsabilità penale che ne deriva ai sensi del citato art. 40, comma 2, cod. pen., sussiste solo quando il destinatario è posto nella posizione di garante del bene giuridico protetto.

Dalla lettura complessiva delle disposizioni che disciplinano l'attività e gli obblighi dell'Odv, sembra evincersi che ad esso siano devoluti compiti di controllo non in ordine alla realizzazione dei reati, ma al funzionamento e all'osservanza del modello, curandone, altresì, l'aggiornamento e l'eventuale adeguamento ove vi siano modificazioni degli assetti aziendali di riferimento.

L'attribuzione all'Organismo di compiti d'impedimento dei reati non si concilia con la sostanziale assenza di poteri impeditivi, giacché l'Organismo non può neppure modificare, di propria iniziativa i modelli esistenti, assolvendo, invece, un compito consultivo dell'organo dirigente cui compete il potere di modificare i modelli.

Peraltro l'obbligo d'impedire la realizzazione di reati equivarrebbe ad attribuire compiti e doveri simili a quelli che, nel nostro ordinamento, ha la polizia giudiziaria.

Va, infine, sottolineato che, neanche in capo ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblico servizio che, a differenza dell'Odv, hanno il dovere di segnalare all'Autorità giudiziaria i reati di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie attività, è previsto alcun obbligo di impedire la realizzazione dei suddetti reati.

Tale situazione non muta con riferimento ai delitti colposi realizzati con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Anche in questo caso l'Odv non ha obblighi di controllo dell'attività, ma doveri di verifica della idoneità e sufficienza dei modelli organizzativi a prevenire i reati”.

da *“Linee Guida Confindustria”*

PARTE SPECIALE A

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 della Legge)

Per quanto riguarda la presente Parte Speciale "A", si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del Decreto.

Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti consiste nell'averne distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non siano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.

In questo caso, a differenza di quanto visto al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Inoltre, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie

della truffa in danno dei medesimi soggetti, nel senso che la punibilità a questo titolo è configurabile solo nei casi in cui non lo sia a titolo della predetta ipotesi di truffa.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (art. 318-319 319 bis , e quater c.p.)

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio ricevano, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere atti contrari al proprio ufficio, ovvero per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio (determinando un vantaggio in favore del corruttore).

Si ricorda che il reato di corruzione è un reato a concorso necessario, in cui sono puniti sia il corrotto che il corruttore (cfr. art. 321 c.p.).

La corruzione c.d. propria, quella per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio (ad esempio, accettazione di denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara), può essere commessa da un pubblico ufficiale e da un incaricato di pubblico servizio, mentre la corruzione c.d. impropria, quella per il compimento di un atto dovuto (ad esempio, velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), può essere commessa da un pubblico ufficiale e da un incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato. Possono configurarsi sia corruzioni c.d. attive (l'amministratore o il dipendente corrompono un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per ottenere un vantaggio per la società), sia corruzioni c.d. passive (l'esponente della società riceve denaro o altra utilità per compiere un atto dovuto o contrario ai doveri d'ufficio), nei casi in cui l'attività svolta in concreto debba essere qualificata come pubblica funzione o pubblico servizio.

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato è mero soggetto passivo, che subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione (art. 320, 321 322 e 322 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatogli (anche in tal caso ove si tratti di istigazione alla corruzione impropria, l'incaricato di pubblico servizio deve rivestire, nel contempo, anche la qualifica di pubblico impiegato, non necessaria nel caso di istigazione alla corruzione propria).

Nel novero dei reati corruttivi in particolare l'art. 322 bis riguarda il peculato, la concussione, l'induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle

Comunità europee e di Stati esteri.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)

Tale ipotesi di reato può venire in rilievo in quei casi in cui l'Ente sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, tramite un proprio esponente, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario).

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi, ad esempio, qualora nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere supportate da documentazione artefatta al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tali fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o un altro ente pubblico.

Il reato può essere integrato, ad esempio, qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Con la riforma del 1990 è stata accolta una nozione di pubblico ufficiale e d'incaricato di pubblico servizio di tipo "oggettivo", che comporta una difficile valutazione, "caso per caso", delle singole funzioni ed attività aziendali sia per determinare la qualificazione del soggetto all'uopo assegnato (pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o semplice privato) e sia, di conseguenza, per stabilire la natura delle azioni realizzate dal medesimo. Ne discende che

possono coesistere in capo ad un medesimo soggetto qualifiche soggettive diverse, a fini penalistici.

Pertanto, al fine di valutare i possibili ambiti aziendali esposti a maggior rischio è necessario premettere che:

a) la qualifica di pubblico ufficiale, va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi;

b) sono incaricati di un pubblico servizio, coloro i quali, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale.

2. Aree di attività a rischio (“attività sensibili”)

I reati sopra considerati hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato) e lo svolgimento di attività concretanti una pubblica funzione o un pubblico servizio

Di seguito sono indicate le aree aziendali nell'ambito dei rapporti con la P.A. in cui, in assenza di opportune misure e cautele procedurali, può assumere particolare rilevanza il rischio di esporre la Società a responsabilità ai sensi del Decreto (le c.d. “Aree a Rischio”).

2.1 Modalità/occasioni di commissione dei reati

- Vendere beni o fornire servizi alla pubblica amministrazione o realizzare opere per la stessa.
- Ottenere licenze, autorizzazioni o concessioni dalla pubblica amministrazione.
- Ottenere trattamenti privilegiati da parte della pubblica amministrazione (agevolazione di una pratica, conciliazione di sanzioni amministrative, eccetera).
- Evitare provvedimenti di natura sanzionatoria o comunque pregiudizievoli ovvero accertamenti amministrativi (ad esempio, quelli fiscali od antinfortunistici o quelli provenienti da autorità garanti od organismi ispettivi, compresi quelli previsti dai contratti di servizio o dalle concessioni).
- Ottenere un risultato favorevole nell'ambito di un processo.
- Ottenere erogazioni pubbliche agevolate o il corrispettivo contrattuale.
- Nelle gare per l'affidamento dei servizi di trasporto, ad esempio, ipotesi di corruzione sono configurabili, in astratto, nelle diverse fasi di predisposizione degli atti di gara, di valutazione delle domande di partecipazione e delle offerte, di sottoscrizione del contratto: si corrompe il funzionario pubblico affinché venga predisposto un bando di gara favorevole all'impresa, si ignorino cause di esclusione dalla gara, si favorisca l'impresa nella valutazione di elementi discrezionali dell'offerta eccetera.
- Altre ipotesi di corruzione possono verificarsi, ad esempio, nei rapporti con Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Direzione Provinciale del Lavoro, ASL, ARPA, Vigili del Fuoco, ISPESL, Registro delle Imprese e CCIAA, Motorizzazione Civile, PRA, impiegati pubblici preposti al rilascio di autorizzazioni, licenze, concessioni.
- Acquistare beni e servizi funzionali al pubblico servizio esercito dall'ente.
- Assumere o mantenere in servizio dipendenti destinati al pubblico servizio in assenza dei requisiti prescritti.
- Alterazione di dati sulla base dei quali si calcolano contributi di esercizio o l'importo di contributi per disavanzi di esercizio o corrispettivi di contratti di servizio (percorse chilometriche maggiori di quelle effettive, velocità commerciale inferiore a quella

effettiva, organico medio superiore a quello effettivo, attribuzione al servizio di costi non sostenuti o non pertinenti o alterati etc).

- Alterazione di dati sulla base dei quali si calcolano erogazioni pubbliche agevolate concesse ad altro titolo: ad esempio, d'accordo con il venditore, si dichiara al soggetto pubblico erogatore un prezzo maggiore di quello pattuito (contributi per autobus) oppure si dichiara un organico superiore a quello assegnato al servizio (contributi per CCNL Autoferrotranvieri) oppure si dichiarano percorrenze chilometriche superiori a quelle effettive per ottenere contributi per agevolazioni tariffarie.
- Occultamento di ricavi o contributi ricevuti da altri enti, in fase di quantificazione del saldo dei contributi di esercizio.
- Effettuazione di percorrenze chilometriche inferiori a quelle dovute, per le quali siano già state anticipati i contributi di esercizio.
- Alienazione del bene finanziato prima della scadenza del vincolo di destinazione.
- Omessa restituzione al soggetto pubblico della quota di erogazione pubblica che è residuata.
- Elaborazione e presentazione di documenti falsi per ottenere erogazioni non dovute.
- Presentazione alla pubblica amministrazione di documenti falsi, attestanti l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ad una gara, stipulare o prorogare un contratto, ottenere licenze, autorizzazioni, il pagamento di corrispettivi contrattuali, contributi o sovvenzioni etc.
- Presentazione al Comune di documenti falsi per ottenere una concessione edilizia illegittima (truffa edilizia).
- Alterazione di registri e/o documenti da trasmettere agli Istituti previdenziali o assicurativi, al fine di omettere il pagamento dei contributi o ridurre l'ammontare (truffa in danno degli enti).
- Alterazione di registri informatici/data base della pubblica amministrazione per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare o per la produzione di documenti attestanti fatti e/o circostanze inesistenti e/o per modificare dati (economici, fiscali, previdenziali, assicurativi, pagamenti etc) dell'ente etc [rapporti con Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Motorizzazione (esempio: stato di revisione del parco mezzi aziendale) etc].
- Frode informatica per alterare il risultato di aste elettroniche

3. Destinatari della parte speciale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai soci Amministratori che hanno la rappresentanza giudiziale e negoziale, e dipendenti "Esponenti Aziendali" della Società nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner (qui di seguito tutti denominati "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nella Legge.

4. Principi generali di comportamento e di attuazione dei comportamenti prescritti nelle aree di attività a rischio

La presente Parte Speciale prevede l'**espresso obbligo**, a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta, e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e Partner, di:

1. stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione e alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
2. l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
3. l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'**espresso divieto** a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni e Partner tramite apposite clausole contrattuali, di porre in essere:

1. comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 della Legge);
2. comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è **fatto divieto, in particolare**, di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda.
- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- e) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

f) destinare somme ricevute da organismi pubblici e nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

1. i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le suddette aree di attività a rischio e i rapporti instaurati con i terzi nell'ambito dello svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio, come peraltro stabilito dalle procedure e dalle politiche aziendali esistenti;
2. gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni o consulenti devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito;
3. gli eventuali accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto e con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso, con particolare riferimento alle condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura;
4. nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura;
5. le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
6. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti da Enti Pubblici o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
7. il processo relativo alle selezioni deve basarsi sulla ricerca del possesso degli effettivi elementi di competenza ed esperienza richiesti ed al suo interno deve esservi separazione formale fra le funzioni che richiedono il nuovo inserimento, le funzioni che effettuano la valutazione dei curriculum e le attività selettive e le funzioni che assumono la decisione relativa all'assunzione.
8. i contributi e le sponsorizzazioni possono essere concessi elusivamente a favore di enti e associazioni dichiaratamente senza fini di lucro e con regolari statuti e atti costitutivi, che siano di elevato valore culturale, benefico o sociale e che coinvolgano un notevole numero di cittadini, in campo sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo, della cultura, dell'arte; tutti i contributi devono, comunque, essere erogati in modo rigorosamente conforme alle leggi vigenti, documentati da regolari contratti e ricevute di pagamento e devono essere adeguatamente registrati.

PARTE SPECIALE B

REATI SOCIETARI

1. La tipologia dei reati societari (art. 25 ter del Decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "B", si delinea, di seguito, una sintetica descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 ter del Decreto Legislativo.

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

*Qualora gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, **con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto**, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino ad un anno e sei mesi.*

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla Società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Se nella realizzazione delle circostanze di cui sopra, i suddetti soggetti, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma e' estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

Il reato previsto dall'art 2621 Cod. Civ. (false comunicazioni sociali), come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 11 aprile 2002 n. 61, si distingue da quello di cui all'art. 2622 stesso codice (false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori), atteso che, nel primo, sono punite le false comunicazioni dirette ai soci o al pubblico, nel secondo, quelle che provocano una diminuzione patrimoniale per i soci o i creditori.

Ne consegue che, mentre l'art. 2621 Cod. Civ. prevede un reato di pericolo (a tutela della regolarità dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, in quanto interesse della generalità), l'art. 2622 introduce nell'ordinamento un reato di danno a tutela degli interessi di soci e creditori.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica consiste nella **restituzione dei conferimenti ai soci** o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, **fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale**.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio). Resta, tuttavia, la possibilità del concorso dei soci che possono aver svolto un'attività d'istigazione, di determinazione o di ausilio nei confronti degli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

La condotta criminosa di tale reato, di natura contravvenzionale, consiste nel **ripartire gli utili** o acconti sugli utili **non effettivamente conseguiti** o destinati per legge a riserva, **ovvero ripartire riserve**, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio).

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'**acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società controllante che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale** e delle riserve non distribuibili per legge.

Il reato è estinto se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Nell'ipotesi in cui le operazioni illecite fossero effettuate sulle azioni della società controllante, soggetti attivi del reato sono gli amministratori della controllata, e una responsabilità degli amministratori della controllante è configurabile solo a titolo di concorso. Anche i soci possono rispondere allo stesso titolo.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di **riduzioni del capitale sociale** o fusioni con altra società o scissioni, **che cagionino danno ai creditori**. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato è integrato dalle seguenti condotte:

- a. fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante **attribuzione di azioni** o quote in misura complessivamente **superiore all'ammontare del capitale sociale**;
- b. **sottoscrizione reciproca di azioni** o quote;
- c. **sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura**, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

Non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci della valutazione dei conferimenti in natura (ai sensi dell'art. 2343, 3° comma, c.c.) contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

creditori sociali Il reato si perfeziona con la **ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei** o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori.

Corruzione tra privati (art. 2635, c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi

Attività corruttive possono essere ipotizzate nei processi di:

- ricerca/acquisizione di nuovi contratti per la fornitura di beni o servizi
- mantenimento/consolidamento di contratti o rapporti commerciali
- acquisizione di dati o informazioni riservate su enti concorrenti (progetti, andamento generale o specifico, strategie di politica tariffaria/prezzi/facilitazioni)
- acquisizioni di condizioni di (ulteriore) miglior favore da parte di fornitori
- partecipazione a gare indette da enti privati
- selezione/gestione del personale e gestione delle consulenze esterne
- gestione del marketing
- promozioni, omaggistica, sponsorizzazioni etc
- gestione dei pagamenti (termini di pagamento, fatture a vista, fatture per operazioni inesistenti, sovrappagamenti etc).

Le cautele preventive e i controlli che, a seguito dell'analisi dei rischi, possono essere adottate nei casi specifici non solo dissimili, in buona sostanza, da quanto già in opera per la corruzione pubblica.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

La condotta consiste nell'**impedire od ostacolare**, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo **svolgimento delle attività di controllo o di revisione** dalle società di revisione.

L'illecito può essere commesso dagli amministratori.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La condotta tipica prevede che si **determini con atti simulati o con frode la maggioranza in assemblea** (reato di evento), **allo scopo di conseguire**, per se o per gli altri, **un ingiusto profitto** (dolo specifico).

Il reato è costruito come un reato comune, quindi può essere commesso da chiunque, anche da soggetti estranei all'Azienda.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie precede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri **artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari**, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

In particolare Un soggetto apicale della società diffonde al mercato (giornalisti, analisti finanziari) notizie false su eventi della società ovvero notizie future riguardanti accordi vari non ancora sufficientemente definiti, per consentire alla società di abusare dell'effetto immediato che queste informazioni hanno nei confronti degli operatori, nell'ambito, ad esempio, di operazioni straordinarie di acquisto.

Anche questo reato è un reato comune, che può essere commesso da chiunque.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La norma individua due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:

- la prima si realizza attraverso l'esposizione delle **comunicazioni** alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di **fatti materiali non rispondenti al vero**, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima (1° comma);
- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza (2° comma).

Si precisa che:

- la prima ipotesi si incentra su una condotta di falsità che persegue la finalità specifica di ostacolare le funzioni di vigilanza (dolo specifico);
- la seconda ipotesi configura un reato di evento (ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza) a forma libera, realizzabile, cioè con qualsiasi modalità di condotta, inclusi i comportamenti omissivi, il cui elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

2. Aree di attività a rischio

In relazione a ciascuna delle tipologie di reati sopra descritte può delinearsi una specifica area astrattamente a rischio.

Di seguito sono indicate le aree aziendali nell'ambito delle gestione societaria in cui, in assenza di opportune misure e cautele procedurali, può assumere particolare rilevanza il rischio di esporre la Società a responsabilità ai sensi del Decreto (le c.d. "Aree a Rischio").

a. Predisposizione di bilancio di esercizio

Sono esempi di attività a rischio relative a tale area:

- Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Soci;
- Predisposizione delle relazioni allegate ai prospetti economico-patrimoniali di bilancio (redazione sulla gestione e nota integrativa), da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Soci;
- Collaborazione e supporto ai soci che hanno la capacità negoziale e giudiziale nello svolgimento delle funzioni riguardanti la destinazione dell'utile di esercizio.

b. Gestione dei rapporti con il collegio sindacale relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa e contabile e sul bilancio d'esercizio.

Costituisce esempio di attività a rischio, relativa a tale area, la presentazione di documentazione e informazioni al Collegio Sindacale, se esistente, nell'esercizio delle attività di verifica e controllo.

c. Gestione degli adempimenti in materia societaria

Sono esempi di attività a rischio relative a tale area:

- la predisposizione di documentazione oggetto di discussione in Assemblea ;
- la tenuta dei libri sociali;
- la gestione dei rapporti con i funzionari degli enti competenti in materia di adempimenti societari.

d. Gestione degli incassi e pagamenti

Rientrano in tale area :

- ❖ i processi relativi alla fatturazione attiva
- ❖ i processi relativi alla fatturazione passiva

e. Gestione delle risorse finanziarie

Nell'ambito dell'area, a titolo esemplificativo, devono essere inserite le attività relative ai rapporti con le banche e le istituzioni finanziarie relativamente a :

- ❖ operazioni di cassa
- ❖ richiesta di finanziamenti
- ❖ accensione di mutui
- ❖ investimenti finanziari
- ❖ rilascio di fidejussioni

Per quanto riguarda le aree di attività ritenute **più specificamente a rischio** in relazione ai reati societari, devono essere individuate come segue:

- i. la divulgazione verso l'esterno di dati o notizie anche ulteriori a quelle sopra dette, inerenti la Società ;

- ii. operazioni societarie che possono incidere sull'integrità del capitale sociale;
- iii. le attività di controllo legalmente attribuite ai Soci, al Collegio Sindacale e agli altri organi sociali preposti al controllo.

La segnalazione di particolare rischiosità di altra area potrà essere eventualmente integrata dai soci Amministratori che hanno la rappresentanza giudiziale e negoziale della società La Panoramica di F Chiacchiaretta & C Snc, previa informativa all'Organismo di Vigilanza.

Saranno infine definiti i compiti di verifica dell'Organismo di Vigilanza e le attività di diffusione del Modello e di formazione sui principi giuridici relativi alla commissione dei reati descritti.

3. Destinatari della parte speciale

Destinatari della presente Parte Speciale "B" sono i soggetti di volta in volta individuati dalla fattispecie incriminatrice (amministratori, sindaci, dipendenti, liquidatori, etc.) "soggetti apicali" della Società, nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e **controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio, qui di seguito tutti denominati "Destinatari"**.

Per quanto concerne gli amministratori, i sindaci e i liquidatori, la legge equipara a coloro che sono formalmente investiti di tali qualifiche anche i soggetti che svolgono tali funzioni "di fatto". Ai sensi dell'art. 2639 c.c., infatti, dei reati societari previsti dal codice civile risponde sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nella Legge:

- tutti i Destinatari come sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e adottino quindi regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa.

4. Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede **l'espresso divieto** a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 *ter* della Legge);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, **l'espresso obbligo** a carico dei Destinatari di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del

bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società ;

2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, in particolare, **è fatto divieto di:**

- con riferimento al precedente punto 1:
 - 1.a. rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi, o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società ;
 - 1.b. omettere la comunicazione di dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del gruppo di appartenenza.
- con riferimento al precedente punto 2:
 - 2.a. restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, in qualsiasi forma non specificamente compresa fra quelle qui di seguito descritte;
 - 2.b. ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
 - 2.c. effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
 - 2.d. procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di Società o di aumento del capitale sociale;
 - 2.e. distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della Società , dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- con riferimento al precedente punto 3:
 - 3.a. porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale;

- 3.b. determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- con riferimento al precedente punto 4:
 - 4.a. omettere di effettuare, con la dovuta qualità e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
 - 4.b. esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti, in relazione alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società ;
 - 4.c. porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

5. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza relativi all'osservanza e all'efficacia del Modello in materia di reati societari sono i seguenti:


- a. con riferimento al bilancio e alle altre comunicazioni sociali, i compiti dell'Organismo di Vigilanza sono i seguenti:
- monitoraggio sull'efficacia di procedure e politiche aziendali interne per la prevenzione di reati di false comunicazioni sociali;
 - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- b. con riferimento alle altre attività a rischio:
- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure e politiche aziendali interne;
 - in particolare, verifiche periodiche sull'espletamento delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e sull'esito di eventuali ispezioni effettuate dagli incaricati di queste ultime;
 - monitoraggio sull'efficacia delle stesse a prevenire la commissione dei reati;
 - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari, con cadenza periodica annuale, al Consiglio di Amministrazione.

Peraltro, nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergessero elementi che fanno risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte

Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente ad esponenti della Direzione aziendale, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire ai soci Amministratori che hanno la rappresentanza giudiziale e negoziale e al Collegio Sindacale, se esistente, ai quali compete convocare l'assemblea dei soci per i provvedimenti necessari od opportuni.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza dovrà effettuare un *report* annuale i soci Amministratori che hanno la rappresentanza giudiziale e negoziale sullo stato dei rapporti con le Autorità di Vigilanza e dei rapporti con il Collegio Sindacale, se esistente..



PARTE SPECIALE C
SICUREZZA DEL LAVORO

Premessa

Al fine di dare evidenza documentale della volontà aziendale di raggiungere, mantenere, migliorare il comportamento nei confronti dell'ambiente e della sicurezza, controllando l'impatto delle proprie attività e servizi, i suoi rischi in tale ambito e di migliorare le sue prestazioni ponendosi degli obiettivi ambientali e sulla sicurezza, **La Panoramica di F. Chiacchiaretta & C. Snc**, pur elaborando i documenti previsti dalla normativa ex Dlgs 81/08, nominando il RSPP quale figura esterna, sta implementando un "Sistema di Gestione della Sicurezza ed Ambiente" atto a mantenere e garantire il rispetto nel tempo degli standard di legge.

1. La tipologia dei reati relativi alla sicurezza del lavoro (art. 25 septies del Decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "C", si indicano, di seguito, le tipologie dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 *septies* del Decreto Legislativo.

Omicidio colposo (art. 589 Codice Penale)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

Per quanto riguarda tale tipologia di reato l' art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001 (co. 1 e 2) prevede :

- 1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro (omessa o incompleta valutazione dei rischi), si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
- 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

Lesioni personali colpose (art. 590 codice penale)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli

infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Per quanto riguarda tale tipologia di reato l' art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001 (co. 3) prevede:

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote.

Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale è:

- grave:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

- gravissima se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2. la perdita di un senso;

3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Occorre inoltre rilevare che, ai sensi dell'art. 43 del codice penale, è colposo, o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

2. Aree di attività a rischio

Le condotte penalmente rilevanti consistono nel fatto, da chiunque commesso, di cagionare la morte o lesioni gravi/gravissime al lavoratore, per effetto dell'inosservanza di norme antinfortunistiche

L'analisi dei processi aziendali della Società consente di individuare quali attività ritenute sensibili con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001 quelle relative a:

1. *Pianificazione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori:* si tratta della pianificazione delle attività per la gestione del

servizio di prevenzione e protezione. In particolare per l'attività principale di trasporto di persone effettuata dagli autisti, nonché dell'attività di manutenzione dei mezzi.

2. *Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro*: si tratta delle attività relative alla organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto (articoli 16, 17, 18 e 19 d. lgs. 81/2008):

- valutazione dei rischi,
- elaborazione del documento programmatico aziendale di sicurezza, designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nomina del medico competente, designazione degli addetti al servizio di prevenzione e protezione, adozione delle misure necessarie per la salute e sicurezza dei lavoratori, obblighi di formazione, informazione ed addestramento, esercizio corretto della delega di funzioni, vigilanza e controllo sull'operato del delegato etc;
- obblighi degli amministratori non delegati: vigilanza e controllo sull'operato dell'amministratore con delega; servizio di prevenzione e protezione (artt. 8 e seguenti d. lgs.81/2008);
- gestione delle emergenze (artt. 43 e seguenti d. lgs. 81/2008);
- gestione dei contratti di appalto e dei contratti d'opera (articolo 26 d. lgs. 81/2008);
- informazione, formazione ed addestramento (artt. 36 e 37 d.lgs. 81/2008);
- manutenzione del parco mezzi: il rischio salute/reato può derivare da: esposizione al rumore; esposizione a sostanze chimiche e "fisiche" nocive (gas tossici ed in alcuni casi esposizione a radiazioni non ionizzanti), che possono provocare l'insorgere di malattie professionali;
- esposizione a vibrazioni meccaniche sul sistema manobraccio (in particolare riferite all'uso di strumenti vibranti scalpelli, martelli pneumatici, trapani etc.) o sul corpo intero; utilizzo di pezzi di ricambio difettosi o inadatti all'uso cui sono destinati; esecuzione di lavori di manutenzione/riparazione non a "regola d'arte"; pulizia e movimentazione del parco mezzi; rifornimenti e rabbocchi; erogazione del viaggio/guida degli autobus: il rischio salute/reato può derivare da: stato di inefficienza o scarsa funzionalità dei mezzi; condizioni psico-fisiche dell'autista ; condizioni in cui l'attività di guida viene svolta: esposizione dell'autista al rumore, agli scuotimenti ed alle vibrazioni meccaniche del veicolo (responsabili di danni a carico del rachide lombo-sacrale e cervicale), a sostanze inquinanti (smog e polveri sottili, controllo del microclima); postura coatta; affaticamento visivo (disturbo tipico delle mansioni di conducente di automezzi): sono tutti fattori che, nel tempo, possono creare situazioni di rischio per il conducente e per i terzi;
- disturbi legati all'attività di turno e alla mancanza di adeguati riposi compensativi;
- gestione e manutenzione del patrimonio mobiliare ed immobiliare e servizi generali: il rischio salute/reato può derivare, ad esempio, da: o presenza di materiali infiammabili; o insalubrità degli edifici; o non conformità degli impianti (elettrico, di riscaldamento, di climatizzazione etc);
- gestione ambientale per le modalità che possono avere conseguenze su salute e sicurezza; attività amministrativa/impiegatizia per l'uso di videoterminali (rischi connessi alla vista all'affaticamento fisico-mentale, alle condizioni ergonomiche etc).

Relativamente ai rischi specifici del settore autoservizi, le condotte omissive o commissive all'origine dei reati di omicidio e lesioni colpose possono essere, in via esemplificativa, così individuate:

- mancata revisione periodica del mezzo di trasporto e della funzionalità degli equipaggiamenti dell'autobus;
- mancata manutenzione ordinaria periodica, adeguata alla vetustà del veicolo;

- mancata verifica degli aspetti ergonomici della guida e dell'assorbimento di inquinanti da traffico;
- mancato rispetto dei periodi di guida e di riposo del personale mobile;
- mancato svolgimento dei controlli periodici e preventivi sanitari (visite mediche di controllo), ivi inclusi i controlli sulla tossicodipendenza ovvero utilizzo di personale risultato dai predetti controlli non idoneo all'espletamento dell'attività di guida;
- utilizzo di personale non in possesso di titoli e requisiti necessari allo svolgimento dell'attività di guida o di manutenzione/riparazione affidata;
- mancato rispetto delle norme antincendio;
- mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza degli edifici;
- mancato utilizzo (soprattutto nelle officine) della segnaletica di sicurezza e mancata adeguata informazione ai lavoratori sulle norme in materia di sicurezza.

3. *Sistema di deleghe di funzioni*: l'attività sensibile è quella relativa alla realizzazione di un adeguato sistema di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza.
4. *Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori*: si tratta delle attività relative alla attuazione e alla gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.
5. *Attività di informazione*: si tratta della gestione di un sistema interno di diffusione delle informazioni tale da garantire a tutti i livelli aziendali un corretto approccio alle tematiche riguardanti la sicurezza e la salute.
6. *Attività di formazione*: consiste nell'attivazione e nella gestione di piani sistematici di formazione e sensibilizzazione con la partecipazione periodica di tutti i dipendenti e di seminari di aggiornamento per i soggetti che svolgono particolari ruoli
7. *Attività di monitoraggio*: si tratta della gestione dell'attività di monitoraggio sistemico e continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema e dell'implementazione delle eventuali azioni correttive.
- 8 *Rapporti con i soggetti pubblici* : in occasione di verifiche o ispezioni

3. Destinatari della parte speciale

Soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare la norme di prevenzione e protezione.

Tale soggetto può quindi individuarsi, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, nel datore di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi lavoratori.

4. Principi generali di comportamento

Per dare attuazione al Modello nelle specifiche parti dedicate ai reati commessi in violazione delle normative di sicurezza del lavoro, la Società deve predisporre :

- effettuazione di una mappatura del rischio approfondita e orientata secondo le specificità dell'attività produttiva presa in considerazione;
- attenta verifica ed eventuale integrazione delle procedure interne di prevenzione ai sensi dei principi ex D. Lgs. n. 231/2001 in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall'art. 25-*septies* del D. Lgs. n. 231/2001; a tal fine sarà importante tenere conto di

tutte le attività già svolte, anche in materia di gestione della sicurezza, armonizzandole anche ai fini dell'allineamento a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001;

- valutazione ed individuazione dei raccordi tra i vari soggetti coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e delle normative speciali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla previsione di un sistema integrato di controllo riguardante il Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione, qualificabile come controllo tecnico-operativo o di primo grado;

5. Responsabilità

i soci Amministratori che hanno la rappresentanza giudiziale e negoziale hanno assegnato i ruoli, i compiti e le responsabilità relativi alla Sicurezza :

Datore di Lavoro:

i soci Amministratori che hanno la rappresentanza giudiziale e negoziale assumono il ruolo di Datore di lavoro (DDL).

Essi sono tenuti all'osservanza delle misure generali di tutela e devono valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, come previsto dall'art. 15 del Dlgs 81/2008.

In particolare, all'esito della valutazione, elaborano un documento contenente:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

In ottemperanza a quanto previsto dagli art. 16 e 18 del Dlgs 81/2008, il Datore di lavoro ha designato:

- a) il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza;
 - b) il Medico Competente e consultare lo stesso per l'effettuazione della valutazione dei rischi;
 - c) i lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza;
- e comunicato:
- d) all'INAIL i nominativi degli RLS;
 - e) all'INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro ;
 - f) indire una volta all'anno la Riunione Periodica del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione provvede:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2 del Dlgs 81/2008, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del Dlgs 81/2008;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del Dlgs 81/2008.

Addetti al servizio di Prevenzione Incendi, Pronto Soccorso

Gli addetti vengono incaricati dal Datore di lavoro, su proposta del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, sentito il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Gli addetti vengono formati adeguatamente e sono dotati dei mezzi necessari allo svolgimento della loro mansione.

Tra i principali compiti attribuiti ai componenti del servizio si possono comprendere:

- a) contribuire alla sensibilizzazione ed informazione dei colleghi di lavoro
- b) eseguire il proprio lavoro nel rispetto delle disposizioni di esercizio, in particolare per quanto attiene quelle riguardanti la prevenzione incendi (costituendo esempio e stimolo per gli altri).
- c) per quanto riguarda la prevenzione incendi, controllare siano mantenute agibili le vie di esodo, verificare l'idoneo stoccaggio di eventuali prodotti infiammabili, ecc.
- d) fare assistenza antincendio durante eventuali operazioni a rischio (esempio travaso di liquidi infiammabili), soprattutto durante eventuali lavori di manutenzione effettuati da ditte esterne.
- e) provvedere alla manutenzione e controllo a vista delle attrezzature antincendio.
- f) provvedere ad un controllo assiduo della dotazione della cassetta di Pronto Soccorso e mantenerla rifornita.

Per quanto riguarda le figure del **Medico competente** e del **Rappresentante dei Lavoratori** si fa riferimento a quanto previsto per legge.

6. Controlli e verifiche

Gli *audit* sono eseguiti per verificare l'applicazione e l'efficacia delle norme e delle procedure in materia di sicurezza e prevenzione.

7 Infortuni

Ogni infortunio deve essere gestito secondo le prescrizioni della specifica procedura del SGAS, in base alla quale gli eventi vengono segnalati dal preposto, al RQAS, il quale provvede ad annotare l'evento, le cause e le conseguenti azioni correttive / preventive in apposito modulo. Sia nel caso di incidenti, che di infortuni che di quasi incidenti, l'analisi delle cause e la definizione delle azioni correttive / preventive è obbligatoria.

Riunione periodica di sicurezza

La riunione periodica di prevenzione prevista dall'art. 35 del D.Lgs. 81/2008 viene convocata annualmente, con convocazione scritta su cui è riportato l'ordine del giorno ovvero l'elenco degli argomenti che saranno trattati.

Saranno sempre trattati:

- l'esame del documento di valutazione dei rischi;
- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale.
- i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e protezione della loro salute
- l'andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria

I soggetti convocati sono:

- il datore di lavoro;
- il RSPP;
- il medico competente;
- Il RSL.

La riunione è indetta anche in occasione di variazioni significative delle condizioni di esposizione al rischio per i lavoratori, compresi i casi di introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulle condizioni di sicurezza.

Il RSPP funge da segretario della riunione e redige il verbale, che tiene a disposizione dei partecipanti.

Preparazione alle emergenze e risposta

La Società ha individuato i possibili rischi e le possibili situazioni di emergenza connesse con le proprie attività, allo scopo di prevenire e mitigare gli effetti di eventi accidentali conseguenti a condizioni operative anomale che possano causare incidenti, infortuni o impatti sull'ambiente.

Nel Piano di Gestione delle Emergenze redatto in conformità alla legislazione vigente, è descritta l'organizzazione e le modalità di gestione delle emergenze, comprese incendio e primo soccorso.

Gestione delle ditte esterne

La specifica procedura del SGAS regola il rapporto con le ditte esterne (manutentori, fornitori di servizi non intellettuali, prestatori d'opera, appaltatori), dalla fase di definizione degli accordi contrattuali fino all'esecuzione dei lavori.

Definisce le modalità di verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese prescelte e di valutazione dei rischi interferenziali e di predisposizione del DUVRI.

Gestione delle attrezzature

Per quanto riguarda le attrezzature in uso ai dipendenti della Società, i Responsabili di Reparto ne verificano costantemente l'efficienza e la rispondenza alla normativa vigente prima dell'utilizzo in cantiere.

Gestione dei DPI

Per l'assegnazione e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) il DDL determina, per le diverse tipologie di lavoro, le modalità di scelta, assegnazione, gestione, reintegro ed utilizzo dei Dispositivi medesimi.

Sorveglianza sanitaria

La procedura in materia di sorveglianza sanitaria determina la tipologia e la periodicità degli accertamenti sanitari, in riferimento a :

- a) visite mediche periodiche;
- b) visite mediche straordinarie;
- c) visite preventive per nuove assunzioni ed in fase preassuntiva.

8. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I **compiti di vigilanza** dell'Organismo di Vigilanza relativi all'osservanza e all'efficacia del Modello in materia di reati in materia di sicurezza sono relative al controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 :

- attenta verifica ed eventuale integrazione delle procedure interne di prevenzione ai sensi dei principi ex D. Lgs. n. 231/2001 in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall'art. 25-*septies* del D. Lgs. n. 231/2001; a tal fine sarà importante tenere conto di tutte le attività già svolte, anche in materia di gestione della sicurezza, armonizzandole anche ai fini dell'allineamento a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001;
- valutazione ed individuazione dei raccordi tra i vari soggetti coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e delle normative speciali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla previsione di un sistema integrato di controllo riguardante il Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione, qualificabile come controllo tecnico-operativo o di primo grado

PARTE SPECIALE D

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA

1. La tipologia dei reati di riciclaggio e ricettazione (art. 25 *octies* del Decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “D”, si indicano, di seguito, le tipologie dei reati in essa contemplati, indicati nell’art. 25 *octies* del Decreto Legislativo.

Ricettazione (art. 648 Codice Penale)

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

2. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Quanto all’elemento materiale del reato in esame, occorre precisare che:

a) **delitto presupposto**: il delitto in esame sussiste in quanto, anteriormente ad esso, sia stato commesso un altro reato (c.d. reato presupposto, che deve consistere, però, in un delitto e non, quindi, in una semplice contravvenzione), al quale, il ricettatore non abbia partecipato in alcun modo.

Nei casi dubbi, secondo la miglior dottrina, dovrebbe applicarsi il c.d. criterio cronologico, tale per cui la condotta e' considerata quale concorso nel reato presupposto se tenuta prima della consumazione del medesimo, mentre costituisce ricettazione se posta in essere dopo tale momento.

Per iniziare un procedimento penale per ricettazione non e' necessario che il reato presupposto sia stato accertato con sentenza passata in giudicato.

b) **soggetto attivo**: soggetto attivo della ricettazione può essere chiunque, esclusi solo l'autore ed il compartecipe al reato presupposto.

c) **condotta del reato**: il fatto materiale consiste nell'acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto, ovvero nell'intromettersi nel farli acquistare, ricevere o occultare da terzi.

Più precisamente:

- acquistare significa, secondo alcuni autori, comperare in senso tecnico, mentre secondo altri autori e per la giurisprudenza prevalente, sarebbe sufficiente qualunque acquisizione conseguente ad un negozio giuridico (anche diverso dalla vendita) idonea a far entrare la cosa di provenienza illecita nella disponibilità dell'agente;
- ricevere indica una condotta complementare a quella di acquisto che, secondo alcuni autori, consiste nell'acquisire il possesso o la materiale disponibilità della cosa;
- occultare significa nascondere la cosa dopo averla acquistata o comunque ricevuta;
- intromissione consiste in un'attività di mediazione e non comporta che la cosa debba poi essere necessariamente acquistata dal terzo, essendo sufficiente, per la sussistenza del delitto in esame, anche solo l'interessamento per fargliela acquistare;
- denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto secondo alcuni autori, sono da intendersi per tali non solo il frutto del precedente delitto (c.d. corpo del reato), ma ogni altra cosa che servì o fu destinata a commettere il delitto precedente.

Altra parte della dottrina ritiene, invece, che tali siano soltanto le cose ottenute attraverso il reato presupposto, ciò allo scopo di non confondere le cose "provenienti" con quelle "attinenti" al reato.

Il delitto e' consumato quando l'agente ha compiuto uno dei fatti indicati e, nel caso di mediazione, per il solo fatto di essersi il soggetto intermesso allo scopo di far acquistare, ricevere od occultare la cosa di provenienza delittuosa. E' configurabile il tentativo.

L'elemento soggettivo del reato e' costituito dal dolo specifico, cioè dalla coscienza e volontà dell'agente di compiere il fatto materiale, accompagnata dalla consapevolezza della provenienza della cosa da un delitto e dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

L'art. 648 c.p. non richiede che il profitto sia ingiusto, esso infatti può anche essere giusto, ma e' necessario che non si concreti in un vantaggio per l'autore del reato presupposto, altrimenti non si tratterebbe di ricettazione ma di favoreggiamento reale.

Molto discusso e' poi il problema della punibilità della ricettazione anche a titolo di dolo eventuale.

Secondo alcuni autori ciò sarebbe certamente possibile, pertanto sarebbe punibile il reato di ricettazione anche nel caso in cui il reo, pur dubitando della provenienza illecita del bene, abbia comunque deciso di agire, accettando così il rischio di commettere il reato.

Riciclaggio (art. 648-bis Codice Penale)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Si tratta di un reato qualificabile come plurioffensivo. I beni tutelati sono tanto l'amministrazione della giustizia, quanto l'ordine pubblico e l'ordine economico.

Le condotte tipiche della fattispecie sono la sostituzione (di denaro, beni o altra utilità di provenienza delittuosa), il trasferimento o il compimento di qualsiasi operazione (al di fuori delle precedenti condotte) rivolta ad ostacolare l'identificazione della provenienza.

La sostituzione si identifica con l'attività volta a separare ogni collegamento con il delitto. Può trattarsi di un'attività bancaria, finanziaria o commerciale (es. investimento di denaro in titoli di stato, azioni, gioielli o altri beni di lusso).

Il trasferimento coincide con lo spostamento da un soggetto ad un altro dei valori di provenienza illecita (es. cambiamento di intestazione di un immobile o di un pacchetto di titoli).

Infine, la formula più generale di qualsiasi attività rivolta ad ostacolare la identificazione della provenienza illecita.

Il richiamo all'ultimo comma dell'art. 648 c.p. prevede che il riciclatore risponda del delitto de quo anche quando l'autore del delitto presupposto non è imputabile o non è punibile, ovvero in caso di mancanza di una condizione di procedibilità. La fattispecie è applicabile anche quando ci si riferisca a proventi di un reato commesso all'estero.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, come consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e del compimento delle condotte incriminate.

Chiunque può commettere il delitto in questione, ad eccezione di chi ha partecipato, quale concorrente, al delitto presupposto.

È prevista una circostanza aggravante speciale per chi commette il delitto nell'esercizio di un'attività professionale.

Viceversa, la pena è diminuita in caso di provenienza del denaro, di beni o di altre utilità da un delitto che prevede la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter Codice Penale)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 c.p. e 648 bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Il termine "impiego" ha una portata ampia, ricomprendendo ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti, indipendentemente dall'eventuale utile percepito.

La condotta si riferisce a qualsiasi settore idoneo a far conseguire profitti (attività economiche o finanziarie), quale ad es. le attività di intermediazione o quelle relative alla circolazione del denaro o dei titoli.

Come per riciclaggio l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico.

È riprodotta la medesima aggravante in caso di commissione del fatto nell'esercizio di un'attività professionale.

Viene, altresì, richiamata l'attenuante prevista dall'art. 648, comma 2, c.p. se il fatto è di particolare tenuità.

La normativa italiana in tema di prevenzione dei reati di riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi. Il Decreto Antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007) prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

1. la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiori a Euro 5.000.;

2. l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;

3. l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;

4. l'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che

siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai n. 2., 3., 4., sono:

1) gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra tali soggetti figurano, ad esempio:

- banche;
- poste italiane;
- società di intermediazione mobiliare (SIM);
- società di gestione del risparmio (SGR);
- società di investimento a capitale variabile (SICAV).

2) I professionisti, tra i quali si indicano:

- i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali;
- i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni.

3) I revisori contabili.

4) Altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme. Tra le attività si indicano:

- recupero di crediti per conto terzi;
- trasporto di denaro contante;
- gestione di case da gioco;
- offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

Come emerge dall'elencazione appena riportata, La Panoramica di F. Chiacchiaretta & C Snc non figura tra i destinatari del Decreto Antiriciclaggio; tuttavia, i Destinatari, al pari di qualsiasi soggetto giuridico, possono astrattamente commettere uno dei reati di riciclaggio.

L'art. 25 octies del Decreto 231 può pertanto, in linea teorica, applicarsi a La Panoramica di F. Chiacchiaretta & C Snc.

2. Aree di attività a rischio

In occasione dell'implementazione dell'attività di *risk assessment*, preliminare alla definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale della Società, delle aree considerate potenzialmente "a rischio reato" ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di illecita provenienza.

Nell'ambito di ciascuna area a "rischio reato" sono state, inoltre, individuate le relative attività c.d. "sensibili" ossia quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in considerazione della loro natura. Sono stati, inoltre, identificati i ruoli

aziendali coinvolti nell'esecuzione di tali attività "sensibili" e che, astrattamente potrebbero commettere i reati sopra indicati. E' opportuno, inoltre, ricordare la possibilità che anche altri ruoli e/o funzioni aziendali possano risultare coinvolti, a titolo di concorso nel reato ex art. 110 c.p.

Sono stati individuati altresì in via esemplificativa i principali controlli previsti con riferimento alle attività che sono poste in essere nelle "aree a rischio reato".

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto.

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

- Attività "sensibili" e reati astrattamente ipotizzabili

a) Selezione dei fornitori;

- 1) *Ricettazione (Art. 648 c.p.)*
- 2) *Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.)*
- 3) *Impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.)*

b) Scelta della controparte, definizione delle clausole contrattuali, stipula dei contratti;

- 1) *Ricettazione (Art. 648 c.p.)*
- 2) *Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.)*
- 3) *Impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.)*

c) Verifica delle prestazioni/beni acquistati;

- 1) *Ricettazione (Art. 648 c.p.)*
- 2) *Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.)*
- 3) *Impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.)*

d) Emissione degli ordini di acquisto;

- 1) *Ricettazione (Art. 648 c.p.)*
- 2) *Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.)*
- 3) *Impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.)*

PAGAMENTI ED INCASSI

- Attività "sensibili" e reati astrattamente ipotizzabili

a) Gestione degli incassi e dei pagamenti (compresi pagamenti correlati al personale) ;

- 1) *Ricettazione (Art. 648 c.p.)*
- 2) *Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.)*
- 3) *Impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.)*

b) Verifica della regolarità dei pagamenti (coincidenza tra destinatari ed ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni);

- 1) *Ricettazione (Art. 648 c.p.)*
- 2) *Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.)*
- 3) *Impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.)*

c) Liquidazione delle fatture;

- 1) *Ricettazione (Art. 648 c.p.)*
- 2) *Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.)*
- 3) *Impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.)*

d) Monitoraggio delle fatture da ricevere e in scadenza;

- 1) *Ricettazione (Art. 648 c.p.)*
- 2) *Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.)*
- 3) *Impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.)*

GESTIONE FATTURAZIONE

- **Attività “sensibil” e reati astrattamente ipotizzabili**

a) Emissione, contabilizzazione ed archiviazione delle fatture attive e delle note di credito ;

- 1) *Ricettazione (Art. 648 c.p.)*
- 2) *Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.)*
- 3) *Impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.)*

b) Controlli sulla regolarità delle fatture;

- 1) *Ricettazione (Art. 648 c.p.)*
- 2) *Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.)*
- 3) *Impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.)*

3. Destinatari della parte speciale

Destinatari della presente Parte Speciale “D” sono i soggetti di volta in volta individuati dalla fattispecie incriminatrice (amministratori, sindaci, dipendenti, liquidatori etc “soggetti apicali” della Società , nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e **controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio, qui di seguito tutti denominati “Destinatari”**.

4. Principi generali di comportamento

I responsabili delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle aree “*a rischio reato*” sono tenuti nell’ambito, nell’ambito della propria attività, al rispetto delle norme di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello di organizzazione, gestione e controllo e dal Codice Etico adottato dalla Società.

E’ fatto assoluto divieto:

- di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall’art. 25 *octies* del D. Lgs. 231/01;
- di porre in essere qualunque comportamento, che pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- di porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme del Codice Etico;
- di porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previste ai fini della prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, di beni o utilità di provenienza illecita.

Inoltre, ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- Occorre garantire il rispetto delle previsioni contenute nel Codice Etico;
- Nell’ambito dei rapporti con i consulenti, fornitori, partner commerciali e, in genere, con le controparti contrattuali deve essere rispettato il principio di correttezza, trasparenza e buona fede;
- Con riferimento alla attendibilità commerciale/professionale devono essere richieste tutte le informazioni necessarie, utilizzando all’uopo anche gli strumenti messi a disposizione dei consulenti;
- Gli incarichi eventuali conferiti ad aziende di servizi e/o persone fisiche che curino gli interessi economici/finanziari della Società devono essere redatti per iscritto, con l’indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite;
- È necessario che le funzioni competenti assicurino il controllo della avvenuta regolarità dei pagamenti nei confronti di tutte le controparti (incluse le società controllate e collegate); in particolare, dovrà essere precisamente verificato che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l’ordine ed il soggetto che incassa le relative somme;
- Devono essere rispettati scrupolosamente i requisiti minimi fissati per la selezione dei soggetti offerenti i beni e/o servizi che la Società intende acquisire e che siano fissati i criteri di valutazione delle offerte
- in caso di conclusioni di accordi finalizzati alla realizzazione di investimenti, deve essere garantita la massima trasparenza;
- Deve essere assicurata la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dalle procedure interne, prestando una particolare attenzione per ciò che consente lo svolgimento delle attività “sensibili” nelle aree classificate “a rischio reato”;
- Coloro che svolgono una attività di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all’espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull’attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all’Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di commissione di reati, l'Organismo di Vigilanza avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

Come misure ulteriori, va tenuto in conto che l'art. 49 del D. Lgs. 231/07 prescrive che:

- il trasferimento di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a euro 1.000,00 (IVA compresa) potrà essere eseguito esclusivamente tramite banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
- i moduli di assegni bancari e postali dovranno essere rilasciati con la clausola di non trasferibilità; solo su richiesta del cliente potranno essere rilasciati assegni in forma libera da usarsi per pagamenti per somme inferiori a detta soglia, ma sarà sempre dovuta l'imposta di bollo di euro 1,50 per ciascun modulo di assegno
- il divieto (art. 50, D. Lgs. 231/07) di conti o libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia.

5. Compiti dell'organismo di vigilanza

In relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'Organismo di Vigilanza, tra l'altro, deve:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita, previsti dal Decreto 231/01;
- verificare, in particolare, il rispetto delle regole procedurali e del Modello in ordine ai flussi finanziari aziendali, con riferimento sia ai pagamenti da/verso i terzi sia a quello da/verso le Società del Gruppo;
- vigilare sulla effettiva attuazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dalle analisi eseguite e dalle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore (in particolare, con riguardo al rispetto dei limiti stabiliti per i pagamenti, al rispetto dell'esercizio delle deleghe di spesa nei contratti di acquisto di beni/servizi ecc.) proponendo modifiche ove ritenute opportune;
- verificare la correttezza della valutazione della congruità economica degli eventuali investimenti, effettuata dai soggetti aziendali competenti o dai consulenti all'uopo nominati;
- verificare l'applicazione dei punti di controllo previsti nelle procedure riferibili alla prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e dei reati Societari, qualora inerenti le medesime attività "sensibili" o "strumentali" rilevanti ai fini della prevenzione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p.; comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare adottato dalla Società ai sensi del Decreto, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;

- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali competenti di volta in volta l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservare l'adeguatezza e/o l'effettività del modello stesso.

-

L'Organismo di Vigilanza deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in relazione ai reati di cui all'art. 25 *octies* , ai soci amministratori aventi rappresentanza negoziale e giudiziale della società La Panoramica di F. Chiacchiaretta & C Snc ed al Collegio Sindacale, se esistente, secondo i termini indicati nei compiti dell'Organismo di Vigilanza.

PARTE SPECIALE E REATI INFORMATICI

1. La tipologia dei reati informatici

Per quanto concerne la presente Parte Speciale si indicano, di seguito, le tipologie dei reati in essa contemplati, indicati negli articoli del Decreto Legislativo di seguito specificati

Art. 24 bis comma 1 D.Lgs. 231/2001

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

La norma non si limita a tutelare solamente i contenuti personalissimi dei dati raccolti nei sistemi informatici protetti, ma offre una tutela più ampia che si concreta nello "*ius excludendi alios*", quale che sia il contenuto dei dati racchiusi in esso, purché attinente alla sfera di pensiero o all'attività, lavorativa o non, dell'utente; con la conseguenza che la tutela della legge si estende anche agli aspetti economico-patrimoniali dei dati sia che

titolare dello "*ius excludendi*" sia persona fisica, sia giuridica, privata o pubblica, o altro ente.

Il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico, che è reato di mera condotta, si perfeziona con la violazione del domicilio informatico e, quindi, con l'introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, senza che sia necessario che l'intrusione sia effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti e che si verifichi un'effettiva lesione alla stessa.

L'art. 1 della Convenzione di Budapest chiarisce che per "sistema informatico" si considera "qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l'elaborazione automatica di dati".

Si tratta di una definizione molto generale che permette di includere qualsiasi strumento elettronico, informatico o telematico, in rete (gruppo di dispositivi) o anche in grado di lavorare in completa autonomia. In questa definizione rientrano anche dispositivi elettronici che siano dotati di un software che permette il loro funzionamento elaborando delle informazioni (o comandi).

Nel medesimo articolo è contenuta la definizione di "dato informatico", che descrive il concetto derivandolo dall'uso: "qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informativo di svolgere una funzione".

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617quater c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato*

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617quinquies c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617quater c.p..

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635bis c.p.)

Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Antecedentemente all'entrata in vigore della *legge 23 dicembre 1993 n. 547* (in tema di criminalità informatica), che ha introdotto in materia una speciale ipotesi criminosa, la condotta consistente nella cancellazione di dati dalla memoria di un computer, in modo tale da renderne necessaria la creazione di nuovi, configurava un'ipotesi di danneggiamento ai sensi dell'*art. 635 cod. pen.* in quanto, mediante la distruzione di un bene immateriale, produceva l'effetto di rendere inservibile l'elaboratore. (Nell'affermare detto principio, la Corte ha precisato che tra il delitto di cui all'*art. 635 cod. pen.* e l'analoga speciale fattispecie criminosa prevista dall'*art. 9 della legge n. 547 del 1993* - che ha introdotto l'*art. 635-bis cod. pen.* sul danneggiamento di sistemi informatici e telematici - esiste un rapporto di successione di leggi nel tempo, disciplinato dall'*art. 2 cod. pen.*)

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 c.p. ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635quater c.p.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, rende, il tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'art. 635 c.p., ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è la reclusione da due a sette anni.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635quinquies c.p.)

Se il fatto di cui all'art. 635quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolare gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'art. 635 c.p. ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Gli articoli del Codice Penale summenzionati, previsti nel comma 1 dell'art. 24 bis D.Lgs. 231/2001, hanno come fattore comune il "danneggiamento informatico": si parla di danneggiamento informatico quando, considerando la componente hardware e software, interviene una modifica tale da impedirne il funzionamento, anche solo parziale.

Art. 24 bis comma 2 D.Lgs. 231/2001

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater

Diffusione ed installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615quinquies c.p.)

Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Gli articoli del Codice Penale summenzionati, previsti nel comma 2 dell'art. 24 bis D.Lgs. 231/2001, hanno come fattore comune la detenzione o diffusione di codici o programmi atti al danneggiamento informatico. Da un punto di vista tecnico, gli artt. 615quater e 615 quinquies possono essere considerati accessori ai precedenti artt. 615ter, 635bis, 635ter e 635quater: la detenzione o dissezione di codici di accesso o la detenzione o diffusione di programmi o dispositivi diretti a danneggiare o interrompere un sistema telematico, di per sé non compiono alcun danneggiamento, se non utilizzati per un accesso abusivo ad un sistema o nella gestione di un'intercettazione di informazioni.

Art. 24 bis comma 3 D.Lgs. 231/2001

Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

Il reato si configura nella falsità concernente direttamente i dati o le informazioni dotati, già di per sé, di efficacia probatoria relativa a programmi specificatamente destinati ad elaborarli indipendentemente da un riscontro cartaceo. Si chiarisce inoltre nella norma che per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

Art. 24 D.Lgs. 231/2001

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640quinquies c.p.)

Il certificatore che, violando gli obblighi previsti dall'art. 32 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 82/2005 e suc. Mod., per il rilascio di un certificato, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa fino a 25.000 Euro.

Gli articoli del Codice Penale summenzionati, previsti nel comma 3 dell'art. 24 bis D.Lgs. 231/2001, disciplinano illeciti che, a differenza di quelli sopradescritti (veri e propri reati informatici), sono compiuti attraverso l'uso di un sistema informatico.

2. Aree di attività a rischio

Le aree di attività a rischio rispetto ai reati di natura informatica si riferiscono a :

- tutte le attività riguardanti la gestione e l'utilizzo dei sistemi informativi che si interconnettono e/o utilizzano *software* della Pubblica Amministrazione ovvero delle Autorità di Vigilanza;
- tutte le attività rivolte alla progettazione, alla realizzazione o gestione di strumenti informatici, tecnologici o di telecomunicazioni;
- tutti gli interventi di tipo organizzativo, normativo e tecnologico attuati per garantire la protezione del patrimonio informativo nelle attività connesse con il proprio mandato e nelle relazioni con i terzi che accedono al patrimonio informativo;
- tutte le attività che richiedono l'utilizzo di sistemi informativi e che attuano il trattamento di dati del patrimonio informativo.

In particolare :

- Falsificazione di documenti informatici in caso di rendicontazione elettronica dell'attività aziendale, ad esempio se i contratti di servizio e/o l'ordinamento dell'ente committente prevedono questo tipo di rendicontazione ai fini del pagamento.
- Cancellazione o alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui sistemi informatici aziendali per eliminare le prove di un altro reato (ad esempio, l'impresa ha ricevuto un avviso di garanzia per un reato e procede ad eliminare le tracce elettroniche del reato stesso).
- Falsificazione di documenti informatici contenenti gli importi dovuti dall'impresa alla Pubblica Amministrazione (PA) nel caso di flussi informatizzati dei pagamenti tra privati e PA, per ottenere una riduzione degli importi, o alterazione dei documenti in transito nell'ambito del SIPA (Sistema Informatizzato dei Pagamenti della PA) al fine di aumentare gli importi dovuti dalla PA all'impresa.

3. Destinatari della parte speciale

Le prescrizioni contenute nella presente parte speciale si applicano a tutte le funzioni coinvolte nella gestione e nell'utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo, ed in particolare ai comportamenti posti in essere da Amministratori e Dipendenti della Società, nonché da partner e collaboratori esterni con essa operanti sulla base di un rapporto contrattuale.

4. Principi generali di comportamento

Tutti gli operatori coinvolti nelle aree "a rischio reato" sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello di organizzazione, gestione e controllo e dal Codice Etico adottato dalla Società.

A tutti i destinatari è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nella presente Parte Speciale;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

Sul piano generale il DPS identifica :

- i trattamenti dei dati personali svolti all'interno di La Panoramica si F Chiacchiaretta & C Snc
- le competenze e le responsabilità delle strutture e del personale preposto al trattamento dei dati personali
- le tipologie e la gravità dei rischi incombenti sul trattamento
- le misure di sicurezza adottate per contrastare i rischi rilevati
- i criteri e le procedure per il salvataggio ed il ripristino dei dati
- la pianificazione degli interventi formativi in materia di trattamento dei dati
- i trattamenti dei dati personali affidati a strutture esterne

La Società, inoltre, adotta alcune prescrizioni di comportamento nei confronti di tutti i Destinatari che riguardano :

- ❖ La realizzazione e gestione di un sistema di autenticazione informatica, che ha il fine di accertare l'identità delle persone, affinché ad ogni strumento elettronico possa accedere solo chi è autorizzato,
- ❖ La realizzazione e gestione di un sistema di autorizzazione, che ha il fine di circoscrivere le tipologie di dati ai quali gli incaricati possono accedere, ed i trattamenti che possono effettuare
- ❖ L'obbligo di elaborare in modo appropriato la password, e di conservare la segretezza sulla stessa, nonché sulle altre componenti riservate della credenziale di autenticazione (username), attribuite dall'amministratore di sistema
- ❖ Il divieto di installare sulla strumentazione in uso, hardware fisso o rimovibile (ad esempio modem) qualora ciò non risulti espressamente richiesto ed autorizzato dalla Società o dalle proprie mansioni lavorative
- ❖ L'utilizzo di Internet ammesso ed autorizzato solo attraverso la rete di trasmissione dati aziendale. È vietato l'utilizzo di accessi internet mediante Internet Provider diversi da quello scelto ufficialmente da La Panoramica di F. Chiacchiaretta & C. Snc e la connessione di stazioni di lavoro aziendali alle reti di detti Provider, anche con abbonamenti privati
- ❖ L'obbligo di conservare, custodire e controllare i supporti informatici rimovibili contenenti dati, informazioni, notizie o immagini di attinenza aziendale, affinché nessun soggetto terzo ne prenda visione o possesso ed il divieto di salvare sul proprio PC qualsiasi file estraneo all'attività lavorativa o non espressamente autorizzato, nemmeno in via transitoria
- ❖ Il divieto assoluto di produrre e pubblicare siti Web personali mediante la rete aziendale e di realizzare funzioni di Hosting;
- ❖ Per quanto riguarda l'utilizzo della posta elettronica : deve essere utilizzata esclusivamente per finalità legate alla attività lavorativa e sia i messaggi ricevuti, che quelli spediti, sono leggibili anche da altri soggetti appartenenti all'azienda organizzazione
- ❖ Le operazioni effettuate servendosi di userid e password possono essere memorizzate per finalità di sicurezza del sistema.

5. Compiti dell'organismo di vigilanza

L'attività dell'Organismo di Vigilanza sarà svolta in stretta collaborazione con gli addetti preposti ai Sistemi Informativi, in particolare verrà sollecitata l'adozione di un regolamento per l'utilizzo

dei servizi informatici aziendali (SIA) ed in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo completo e costante tra dette funzioni e l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e lasciando all'Organismo di Vigilanza il precipuo compito di monitorare il rispetto e l'adeguatezza del Modello.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

Per il perseguimento di tale scopo, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

In merito ai controlli svolti, l'Organismo di Vigilanza riferisce ai soci Amministratori aventi la capacità negoziale e giudiziale e al Collegio Sindacale, se esistente, secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

non sempre è osservato il principio della separazione delle funzioni incompatibili con particolare riferimento alle funzioni amministrative, finanziarie ed informatiche.

PARTE SPECIALE F

REATI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE

1. La tipologia dei reati in materia di diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. 231/01)

Per quanto riguarda la presente Parte Speciale "F", si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-novies del Decreto,.

art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) *bis*: messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa;

art. 171, I. 633/1941 comma 3: reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione;

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

o) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

e) (soppresso)

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da da euro 1.032 a euro 5.164.

Il primo delitto, introdotto dalla legge n. 43 del 2005, punisce la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa.

In questa norma ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.

Il delitto di cui al comma 3 punisce le condotte sopra menzionate ove commesse su una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Nell'ultima fattispecie, di danno, il bene giuridico protetto non è l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

art. 171-bis l. 633/1941 comma 1: abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori;

art. 171-bis l. 633/1941 comma 2: riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

La disposizione, introdotta dal d.lgs. n. 489 del 1992, di attuazione della Direttiva 91/250/CE, ha segnato l'ingresso nel panorama normativo italiano della tutela penale del software.

L'articolo si divide in due commi: il primo volto alla tutela dei software in generale, il secondo tutela invece le banche dati.

Il primo comma colpisce anzitutto la condotta di abusiva duplicazione: il legislatore si è mostrato più rigoroso di quello europeo, che invece riteneva necessaria la punibilità solo di condotte più propriamente finalizzate al commercio. E' prevista la rilevanza penale di ogni condotta di duplicazione di software che avvenga ai fini di lucro, accezione ben più ampia della preesistente, che prevedeva il necessario dolo specifico di profitto.

A restringere l'ambito di applicabilità della norma vi è però il riferimento all'abusività della riproduzione che, sul piano soggettivo implica che il dolo dell'agente debba ricomprendere anche la conoscenza delle norme extrapenali che regolano la materia.

La seconda parte del comma elenca le condotte di importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "piratati"; sono tutte condotte caratterizzate dall'intermediazione tra il produttore della copia abusiva e l'utilizzatore finale.

Infine, nell'ultima parte del comma il legislatore ha inteso inserire una norma volta all'anticipazione della tutela penale, punendo condotte aventi ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

art. 171-ter l. 633/1941: abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa

1. E punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa

dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

La norma è rivolta alla tutela di una ampia serie di opere dell'ingegno: opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche.

A restringere l'ambito di applicabilità della disposizione, però, vi sono due requisiti.

Il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno, e il secondo è il dolo specifico di lucro, necessario per integrare il fatto tipico.

art. 171-septies I. 633/1941: mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione;

1. La pena di cui all'articolo 171 -ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

La disposizione in esame è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore.

Si tratta pertanto di un reato di ostacolo che si consuma con la mera violazione dell'obbligo.

art. 171-octies I. 633/1941: fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione digitale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

La disposizione punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

Vale a restringere l'ambito di applicabilità della norma l'elemento soggettivo di perseguimento di fini fraudolenti.

2. Aree di attività a rischio

Le aree di attività a rischio, rispetto ai reati commessi in violazione del diritto d'autore, sono riconducibili a :

- attività di installazione e di utilizzo di software proprietario
- messa a disposizione, anche parziale e a qualsiasi scopo e sotto qualsiasi forma, di opera dell'ingegno protetta
- duplicazione abusiva di programmi per elaborare
- disposizione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati SIAE
- rimozione/elusione di dispositivi di protezione di un programma
- utilizzo (trasferimento/esecuzione dell'estrazione/commercializzazione etc) illecito di banche dati;

- duplicazione/riproduzione/trasmissione e diffusione in pubblico di opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo/cinematografico/della vendita o del noleggio/dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate etc

3. Destinatari della parte speciale

Le prescrizioni contenute nella presente parte speciale si applicano a tutte le funzioni coinvolte nella gestione e nell'utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo ed in particolare ai comportamenti posti in essere da Amministratori e Dipendenti della Società, nonché da partner e collaboratori esterni con essa operanti sulla base di un rapporto contrattuale

4. Principi generali di comportamento

Tutti gli operatori coinvolti nelle aree "a rischio reato" sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello di organizzazione, gestione e controllo e dal Codice Etico adottato dalla Società.

A tutti i i destinatari è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nella presente Parte Speciale;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

adotta alcune norme di comportamento per la prevenzione dei suddetti reati riguardanti :

- a) è espressamente previsto il divieto di installare programmi informatici che non siano ufficialmente forniti da La Panoramica Snc.

E', pertanto, tassativamente vietato installare sulla strumentazione in uso, hardware fisso o rimovibile (ad esempio modem) qualora ciò non risulti espressamente richiesto ed autorizzato dalla Società o dalle proprie mansioni lavorative.

5. Compiti dell'organismo di vigilanza

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

Per il perseguimento di tale scopo, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

In merito ai controlli svolti, l'Organismo di Vigilanza riferisce ai Soci Amministratori dotati di rappresentanza giudiziale e negoziale e al Collegio Sindacale, se esistente secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

PARTE SPECIALE G

REATI AMBIENTALI

1. La tipologia dei reati ambientali

Per quanto riguarda la presente Parte Speciale “H”, si riporta di seguito una breve descrizione dei reati ambientali.

Divieto di abbandono D.Lgs.152/2006 - Art. 192

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. É altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione della sanzione di cui agli artt. 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui al primo e secondo comma è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del terzo comma, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8-6-2001, n. 231 , in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

2. Aree di attività a rischio

Le aree di attività a rischio rispetto ai reati di natura ambientale si riferiscono a :

- **tutte le attività riguardanti la gestione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti nel ciclo di attività aziendale, in particolare :**
- Violare i limiti tabellari ex lege per le acque
- Effettuare scarichi di acque vietati (suolo/sottosuolo/acquesotterranee)
- Gestione dei rifiuti senza autorizzazione/violazione di prescrizioni dell'autorizzazione/discarica di rifiuti/miscelazione di rifiuti pericolosi
- Impianti di climatizzazione e loro componenti (compresi i gas)
- Impianti antincendio
- Rifiuti degli uffici (compresi hardware elettronici) e delle Officine Inquinamento suolo/sottosuolo/acque con qualsiasi tipo di condotta (omissiva o commissiva), quando le concentrazioni di inquinanti superano i livelli di soglia del rischio stabilite
- per legge Omessa bonifica dell'inquinamento ai sensi del progetto dell'Autorità
- Falsificazione di certificati d'analisi di rifiuti/uso di certificati falsi
- Spedizioni transfrontaliere di rifiuti in violazione della norma comunitaria
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (assenza di autorizzazione/titolo scaduto/rifiuti diversi da quelli autorizzati)
- Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri): falsificazione di certificato di analisi e sua utilizzazione, inserimento di certificato falso nel sistema informatico Sistri, trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnati da copia di scheda Sistri, trasporto di rifiuti, pericolosi e non, accompagnato da scheda Sistri fraudolentemente alterata.
- Emissioni in atmosfera al di fuori dei limiti di legge/dell'autorizzazione/imposti da altre autorità

3. Destinatari della parte speciale

Le prescrizioni contenute nella presente parte speciale si applicano a tutte le funzioni coinvolte nella gestione e nelle attività di smaltimento dei rifiuti, ed in particolare ai comportamenti posti in essere da Amministratori e Dipendenti della Società, nonché da partner e collaboratori esterni con essa operanti sulla base di un rapporto contrattuale.

4. Principi generali di comportamento

Tutti gli operatori coinvolti nelle aree "a rischio reato " sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello di organizzazione, gestione e controllo e dal Codice Etico adottato dalla Società.

A tutti i i destinatari è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate nella presente Parte Speciale;

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

5. Compiti dell'organismo di vigilanza

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

Per il perseguimento di tale scopo, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

In merito ai controlli svolti, l'Organismo di Vigilanza riferisce ai Soci Amministratori che hanno la capacità negoziale e giudiziale e al Collegio Sindacale, se esistente secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

6. L'evoluzione normativa

Con la legge comunitaria n. 96 del 4.6.2010, *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee*, il Governo è stato delegato al recepimento della **Direttiva 2008/99/CE** sulla tutela penale dell'ambiente e della **Direttiva 2005/35/CE** relativa all'inquinamento provocato dalle navi.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 3, ciascuno Stato dovrà adoperarsi affinché le seguenti condotte lesive del bene ambiente - "*qualora siano illecite e poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza*" - costituiscano reato:

- a) lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- b) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura nonché l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- c) la spedizione di rifiuti, qualora tale attività rientri nell'ambito dell'articolo 2, paragrafo 335, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, e sia effettuata in *quantità non trascurabile* in un'unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse;
- d) l'esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose che provochi o possa provocare, all'esterno dell'impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
- e) la produzione, la lavorazione, il trattamento, l'uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l'importazione, l'esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle

persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;

f) l'uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, salvo i casi in cui l'azione riguardi una *quantità trascurabile* di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;

g) il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;

h) qualsiasi azione che provochi il *significativo deterioramento* di un habitat all'interno di un sito protetto;

i) la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato o l'uso di sostanze che riducono lo strato di ozono.

Dovranno altresì essere sanzionati il favoreggiamento e l'istigazione a commettere intenzionalmente e attività sopra descritte (art. 4).

Gli Stati membri dovranno inoltre prevedere una responsabilità delle persone giuridiche – che non esclude l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, incitatori o complici – qualora tali reati vengano commessi a vantaggio delle stesse da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente e ciò sia, nel caso vi abbia provveduto individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, in virtù:

a) del potere di rappresentanza della persona giuridica;

b) del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica;

c) del potere di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica.

Dovrà infine essere riconosciuta tale responsabilità anche nel caso in cui la carenza di sorveglianza o controllo abbia reso possibile la commissione del reato.

In ottemperanza a quanto sopra evidenziato, la legge 68 del 2015 ha introdotto l'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001, prevedendo l'inserimento, fra i reati presupposto di :

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)

- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260)
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

PARTE SPECIALE I
REATI NON INFLUENTI
O MARGINALI

Premessa

La presente appendice, redatta e mantenuta aggiornata dall'Organismo di Vigilanza, raccoglie tutti quei reati, introdotti nel Decreto dalla legislazione vigente che, in relazione alla natura organizzativa aziendale, al contesto di mercato di riferimento e alla tipologia di attività svolte, sono ritenuti marginali, ovvero non si ravvedono profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata l'ipotesi di commissione di reati nell'interesse o a vantaggio dell'azienda (come meglio specificato in seguito, solo per una fattispecie di reato e in particolari condizioni operative, si è ravvisato un potenziale coinvolgimento dell'impresa).

Di seguito si riporta una breve descrizione dei reati così come contemplati dagli articoli del Decreto :

Art. 25-Bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate) la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 454 (Alterazione di monete), 460 (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo) e

461 (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata) la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate) le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 (Spendita di monete falsificate) e 464 (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati), secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 (Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati) le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

e) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote. Inoltre, in caso di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460 e 461 c.p., si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 (del Decreto), per una durata non superiore ad un anno.

Art. 25-Quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a. se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b. se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

Preme osservare come, mentre in tutte le ipotesi di reato previste dal Decreto (articoli 24, 25, 25 bis, 25 ter, 25 quinquies e 25 sexies), il legislatore ha chiaramente specificato quali fattispecie criminose possono coinvolgere l'ente, nel 25 quater si fa solo un rinvio, non sufficientemente tipizzato, a tutti i possibili reati terroristici previsti dal codice penale, dalle leggi speciali e dall'art 2 della Convenzione. Inoltre la cornice edittale delle sanzioni per l'ente viene stabilita non in relazione ai singoli reati, ma in relazione all'entità delle pene in gioco di volta in volta.

Art. 25-Quinquies - Delitti contro la personalità individuale

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti sezione I (Delitti contro la personalità individuale) del capo III (Delitti contro la libertà individuale) del titolo XII (Delitti contro la persona) del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a. per i delitti di cui agli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (Tratta di persone) e 602 (Acquisto e alienazione di schiavi), la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- b. per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma (Prostituzione minorile – induzione, favoreggiamento e sfruttamento), 600-ter, primo e secondo comma (Pornografia minorile – produzione e commercio), anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1 (Pornografia virtuale) e 600-quinquies (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- c. per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma (Prostituzione minorile – abuso), 600-ter, terzo e quarto comma (Pornografia minorile – diffusione), e 600-quater (Detenzione di materiale pornografico), anche se relativi al materiale pornografico di cui

all'art. 600-quater.1 (Pornografia virtuale), la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".

Art. 25-Sexies - Abusi di mercato

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Per completezza di esposizione, si riportano di seguito i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, così come enunciati dagli articoli 184 e 185 dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

ART. 184. - (abuso di informazioni privilegiate).

[...] chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica le informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a)

ART. 185. - (manipolazione del mercato)

[...] Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari[...]

Art. 25-Quater.1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3

Reati transnazionali

L'art. 10 della Legge n°146 del 2006 amplia l'ambito di operatività del D.lg. 231/2001 introducendo la previsione della responsabilità amministrativa degli enti per una serie di reati ove sussista il carattere di transnazionalità della condotta criminosa secondo la definizione di cui all'art. 3 della suddetta Legge. Per completezza di lettura si riportano di seguito gli articoli 3 e 10 della Legge in questione

Art. 3. Definizione di reato transnazionale

1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Art. 10. Responsabilità amministrativa degli enti

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 (Associazione per delinquere) e 416-bis (Associazione di tipo mafioso) del codice penale, dall'articolo 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.

6. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
7. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) e 378 (Favoreggiamento personale) del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
8. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.